

DOSSIER DI APPROFONDIMENTO GIURIDICO

Normativa in materia di tutela dei minori

X LEGISLATURA

Esame in Commissione III

all'interno:

- nota introduttiva
- normativa di riferimento

maggio 2009

segreteria generale
area GIURIDICO-LEGISLATIVA

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia di affari istituzionali

DOSSIER DI APPROFONDIMENTO GIURIDICO

Normativa in materia di tutela dei minori

X LEGISLATURA

[Esame in Commissione III](#)

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

INDICE

SINTESI DEI PRINCIPALI ATTI NORMATIVI IN MATERIA DI MINORI	1
NORMATIVA INTERNAZIONALE	6
L. 24 ottobre 1980, n. 742. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961. (estratto)	7
Legge 27 maggio 1991, n. 176. Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.	8
Legge 31 dicembre 1998, n. 476. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184 , in tema di adozione di minori stranieri.	26
Com. 7 dicembre 2000. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (estratto)	39
Legge 20 marzo 2003, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.	40
NORMATIVA STATALE	50
Costituzione. (estratto)	51
Codice Civile	52
Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento	52
Art. 247. Legittimazione passiva	52
Art. 273. Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.	53
Art. 274. Ammissibilità dell'azione	53
Art. 279. Responsabilità per il mantenimento e l'educazione	54
Art. 320. Rappresentanza e amministrazione	54
Art. 321. Nomina di un curatore speciale	55
Art. 333. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli	56
Art. 342-ter Contenuto degli ordini di protezione.	56
Titolo X. Della tutela e dell'emancipazione (estratto)	57
Titolo XI. Dell'affiliazione e dell'affidamento. (estratto)	72
Codice Civile. Disp per l'attuaz. del C.C. e disp. transitorie disp.att.c.c.	75
Art. 43	75
Art. 44	75
Codice di Procedura Civile	76
Art. 78 Curatore speciale	76
Art. 79 Istanza di nomina del curatore speciale	76
Art. 80 Provvedimento di nomina del curatore speciale	76
Art. 732. Provvedimenti su parere del giudice tutelare	77
Art. 736-bis. Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari	77
Codice Penale	79

Art. 120. Diritto di querela.....	79
Art. 121. Diritto di querela esercitato da un curatore speciale.....	79
Titolo XI. Dei delitti contro la famiglia. (estratto)	79
Titolo XII. Dei delitti contro la persona. (estratto).....	83
Codice di procedura penale.....	95
Art. 33-bis. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale.....	95
Art. 190-bis. Requisiti della prova in casi particolari.....	95
Art. 282-bis. Allontanamento dalla casa familiare.	96
Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.....	97
Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.....	97
Art. 392. Casi.....	100
Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.	102
Art. 472. Casi in cui si procede a porte chiuse.....	105
Art. 498. Esame diretto e controesame dei testimoni.....	106
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382. (estratto)	108
Legge 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia.	109
Legge 23 dicembre 1997, n. 451. Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia . (estratto)	152
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (estratto)	153
D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (estratto).....	156
D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535. Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (estratto).....	157
Legge 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (estratto).....	161
D.P.C.M. 14 febbraio 2001. Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie. (estratto).....	163
L. 28 marzo 2001, n. 149. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile. (estratto).....	165
D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103. Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.	166

NORMATIVA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.....	173
Legge regionale n. 49 del 24/06/1993. Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori. (estratto)	174
Legge regionale n. 20 del 18/08/2005. Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.	177
Legge regionale n. 6 del 31/03/2006. Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. (estratto)	191
Legge regionale n. 11 del 07/07/2006. Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.	200
Legge regionale n. 9 del 14/08/2008. Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21. (estratto)	218
APPENDICE.....	1
D.G.R. 29 novembre 2004, n. 3235. Allegato 1: Progetto obiettivo materno-infantile e dell'età evolutiva.	
1. Le criticità dell'attuale sistema materno-infantile e dell'età evolutiva	223
1.1. Problematiche connesse allo stato di salute e di benessere sociale	223
1.1.1 Processi demografici e ricadute sanitarie e sociali.....	223
1.1.3 Il quadro sociale regionale	225
1.2. Problematiche connesse all'assetto organizzativo dei servizi	226
1.2.1 Criticità di integrazione generali.....	226
1.2.2 Criticità dell'offerta a livello di distretto/ambito (i livello)	227
5. L'assistenza a livello di distretto sanitario e di ambito sociale (i livello)	243
5.1. Assetto istituzionale e modalità di integrazione	243
5.2. Servizi distrettuali	243
5.2.1 Area sanitaria	244
5.2.2 Area socio-sanitaria	245
5.3. Servizi sociali.....	248
5.4. Progettualità integrate socio-sanitarie su bambini e adolescenti.....	248
5.4.1 Tutela dei bambini e degli adolescenti in situazione di abuso e maltrattamento.....	249
5.4.2 Tutela dei bambini e degli adolescenti in situazione di disagio psicologico e/o psico-sociale.....	249
5.4.3 Tutela del bambino e dell'adolescente nel nucleo familiare a rischio socio ambientale o fuori dalla famiglia.....	250
5.4.4 Accoglienza ed inserimento dell'adolescente straniero non accompagnato	250

SINTESI DEI PRINCIPALI ATTI NORMATIVI IN MATERIA DI MINORI

Premessa

Si riportano di seguito gli estremi, con un'indicazione sintetica dei contenuti, dei principali atti normativi vigenti a livello internazionale, nazionale e regionale in materia di tutela dei minori.

Normativa internazionale

La **Convezione adottata a L'Aja nel 1961** sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione di minori prevede che le autorità di ogni Stato possano adottare provvedimenti di protezione a favore del minore e che al minore straniero si applichino le normali misure di protezione previste dalla legislazione interna.

La **Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo**, fatta a New York nel 1989, riconoscendo il minore di età quale soggetto titolare di diritti e non mero oggetto di tutela è tra gli strumenti internazionali più innovativi in materia di promozione e garanzia dei diritti dell'infanzia. La Convenzione prevede il principio generale della prevalenza dell'interesse superiore del minore, un criterio interpretativo fondamentale per l'azione legislativa e per le prassi operative volte alla tutela del minore ed applicabile a tutte le situazioni giudiziarie o amministrative in cui l'interesse dello stesso sia in conflitto con interessi di altri soggetti.

La **Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale**, fatta a L'Aja 29 maggio 1993, si occupa principalmente dell'istituto dell'adozione internazionale e ha quale obiettivo principale quello di stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse del minore, attraverso un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, ponendo particolare attenzione alla partecipazione dell'autorità estera di tutela del minore nella procedura di adozione e alla prevenzione del fenomeno della sottrazione e della vendita di minori.

La **Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli**, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, prevede la possibilità per i soggetti di minore età di essere informati ed autorizzati a partecipare, direttamente o per il tramite di altre persone, alle procedure che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa. Tale atto detta le modalità specifiche per l'esercizio effettivo del diritto del minore di essere informato e di esprimere la propria opinione in tali procedure e del diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale.

La **Carta dei diritti fondamentali dell'UE**, fatta a Nizza il 7 dicembre 2000, ribadisce la preminenza dell'interesse superiore del bambino in tutti gli atti che lo riguardano e riconosce al minore il diritto fondamentale alla protezione e alla cura, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di intrattenere regolarmente relazioni con entrambi i genitori.

Normativa statale.

Un primo riconoscimento del diritto del minore alla protezione viene individuato nella **Costituzione**, che prevede il diritto di svolgere con pienezza la propria personalità,

individuando il compito fondamentale della collettività di rimuovere ogni ostacolo, economico e sociale, che possa limitare il pieno sviluppo di una persona (artt. 2 e 3). Più esplicitamente la Costituzione si occupa di protezione dell'infanzia ponendo un principio generale per cui, in caso di incapacità dei genitori, la legge provvede affinché verso i minori siano comunque adempiuti i necessari interventi di tutela (art. 30).

Con riferimento alla **normativa codicistica** sono evidenziate le disposizioni normative che prevedono una particolare regolamentazione, in deroga alle regole generali in forza della minore età del soggetto coinvolto. In particolare il Codice Civile detta una disciplina degli istituti di tutela, protutela e curatela speciale. I primi due istituti sono regolamentati in maniera organica dal Capo I del Titolo X del Codice Civile; per quanto attiene invece all'istituto della curatela speciale, trattandosi di una figura nominata per rappresentare il minore nel compimento di un singolo atto o di una serie limitata di atti o in un determinato processo, la sua disciplina è frammentata nei diversi articoli che ne prevedono la nomina. Per quanto attiene la tutela penale del minore da forme di violenza e abuso il Codice Penale prevede la tutela dell'integrità fisica, la tutela della libertà sessuale (quadro normativo profondamente mutato con la legge 15 febbraio 1996, n. 66 e la legge 3 agosto 1998, n. 269), la tutela della libertà, la tutela di corrette relazioni familiari e la tutela dallo sfruttamento. Non si è ritenuto di soffermarsi sulle norme giuridiche riguardanti il minore autore di reato.

Di rilievo anche la **legge 4 maggio 1983, n. 184** (Diritto del minore ad una famiglia), come modificata dalla **legge 28 marzo 2001, n. 149**, che riconosce il diritto del minore a crescere e ad essere educato nella propria famiglia, proponendo interventi volti al supporto della famiglia di origine, al fine di evitare allontanamenti arbitrari del minore. Tale legge disciplina l'istituto dell'affido, volto alla tutela dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, e dell'adozione dei minori nelle varie forme in cui essa può attuarsi.

Il **D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286** (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge n. 40/1998 e dalla legge n. 189/2002 (Bossi-Fini), detta una disciplina organica dell'immigrazione e della condizione dello straniero. Il TU rivolge un'attenzione specifica alla condizione del minore straniero e garantisce a quest'ultimo, presente sul territorio italiano, una particolare tutela. È prevista infatti l'impossibilità di espellere i minori stranieri non accompagnati presenti irregolarmente in Italia e la costituzione di un Comitato per i minori stranieri, che si occupi della tutela dei loro diritti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. È il regolamento attuativo del TU, il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), come modificato dal DPR 334/2004, a prevedere che il minore straniero non accompagnato ha diritto ad un permesso di soggiorno per minore età ed è una successiva disposizione regolamentare, il DPCM 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), a dare una definizione di minore straniero non accompagnato e a disciplinare i compiti del Comitato, tra cui è previsto quello di comunicare, in caso di necessità, la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio. Le

disposizioni normative esistenti in materia di immigrazione tendono a tradurre, all'interno del nostro ordinamento, i principi affermati dalle Convenzioni internazionali e precedentemente richiamate.

Con riferimento alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza è di interesse la **legge 23 dicembre 1997, n. 451**, come modificata dal **D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103**, che istituisce la Commissione parlamentare per l'infanzia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, il Centro di documentazione e analisi, la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza e prevede che il Governo adotta, ogni due anni, un piano di azione per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva predisposto dall'Osservatorio.

Normativa della Regione Friuli Venezia Giulia

La **legge regionale 24 giugno 1993, n. 49** (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) dedica il Titolo v alla protezione e alla tutela dei minori, prevedendo l'istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori regionale, quale istituto di garanzia del Consiglio regionale al quale sono affidati compiti di carattere promozionale e di collegamento tra i servizi, tra cui anche quello di individuare e formare persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela (comma 1, lettera a) dell'art. 21). L'articolo 12, comma 35, della legge regionale n. 9 del 2008, prevede che, in attesa di un riordino normativo degli interventi regionali in materia di famiglia e minori, le funzioni del Tutore siano esercitate in via transitoria dal Presidente del Consiglio regionale.

La **legge regionale 18 agosto 2005, n. 20** (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) riforma organicamente il sistema dei servizi alla prima infanzia. Il provvedimento ha l'obiettivo principale di formare un sistema educativo integrato dei servizi, che garantisca un livello di prestazione omogeneo nel territorio regionale, attraverso la messa in rete dei servizi socio-educativi, pubblici e privati, che comprendono non solo i nidi d'infanzia, ma anche i servizi integrativi (quelli con finalità educative, aggregative e sociali) e i servizi sperimentali (quelli autogestiti dalle famiglie e quelli ricreativi).

La **legge regionale 31 marzo 2006, n. 6** (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ridefinisce la normativa regionale in materia di politiche sociali, introducendo un sistema integrato di interventi e servizi sociali e disciplinando organicamente i servizi, la programmazione e le risorse del sistema integrato. In particolare promuove i diritti e le pari opportunità per l'infanzia e l'adolescenza attraverso politiche che garantiscano la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico del minore, con particolare riguardo verso i minori privi della famiglia naturale (articolo 44).

La **legge regionale 7 luglio 2006, n. 11** (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) ha quale obiettivo principale quello di sostenere la famiglia, quale nucleo fondante della società e valorizzare il ruolo dei genitori nei compiti di cura, educazione, crescita e tutela del benessere dei figli. Da segnalare in particolare, per quanto qui di interesse, la presenza di disposizioni che disciplinano l'istituzione e la tenuta di elenchi di

persone in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di tutore e curatore dei minori.

NORMATIVA INTERNAZIONALE

L. 24 ottobre 1980, n. 742. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961. (estratto)

Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 12 novembre 1980.

-omissis-

8. Nonostante le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, terzo capoverso, della Presente Convenzione, le autorità dello Stato di residenza abituale di un minore possono adottare misure di protezione fintantoché il minore è minacciato da un pericolo serio alla sua persona o ai suoi beni.

Le autorità degli altri Stati contraenti non sono tenute a riconoscere tali misure.

9. In tutti i casi di urgenza, le autorità di ogni Stato contraente sul territorio del quale si trovano o il minore o dei beni a questo appartenenti, adottano le necessarie misure di protezione.

Le misure adottate in applicazione del precedente capoverso cesseranno, salvi i loro effetti definitivi, non appena le autorità competenti ai sensi della presente Convenzione avranno adottato le misure imposte dalla situazione.

-omissis-

Legge 27 maggio 1991, n. 176. Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

PRIMA PARTE

1. Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

2. 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

3. 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

4. Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

5. Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

6. 1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

7. 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

8. 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

9. 1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori e da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

10. 1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali.

A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di

abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

11. 1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

12. 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

13. 1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altrui; oppure

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

14. 1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nello esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

15. 1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

16. 1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

17. Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) Incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;

b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali ed internazionali;

c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) Incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

18. 1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

19. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

20. 1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

21. Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) Vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) Riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) Vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) Adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) Ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

22. 1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

23. 1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possono beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

24. 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) Diminuire la mortalità tra i bambini lattanti ed i fanciulli;
- b) Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) Fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

25. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

26. 1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

27. 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto ed offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

28. 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;

e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

29. 1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

- a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
- b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
- c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
- d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
- e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

30. Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

31. 1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

32. 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

33. Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

34. Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

35. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

36. Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

37. Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga più preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

38. 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

39. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale riinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

40. 1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo riinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi

genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;

vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

41. Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure

b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

SECONDA PARTE

42. Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

43. 1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, e istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

44. 1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

- a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
- b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

45. Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) Le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività.

b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) Il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

TERZA PARTE

46. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

47. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

48. La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

49. 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

50. 1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottata da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

2. Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

51. 1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

52. Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

53. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

54. L'originale della presente Convenzione i cui testi in Lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Legge 31 dicembre 1998, n. 476. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184 , in tema di adozione di minori stranieri.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1999, n. 8.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 46 della Convenzione medesima.

Art. 3.

1. ... (3).

(3) Sostituisce il Capo I del Titolo III, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 4.

1. ... (4).

(4) Aggiunge la lett. l-bis) al comma 1 dell'art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5.

1. ... (5).

2. ... (6).

(5) Aggiunge un comma all'art. 40, L. 4 maggio 1983, n. 184.

(6) Aggiunge un comma all'art. 41, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 6.

1. ... (7).

(7) Aggiunge l'art. 72-bis alla L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 7.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere

l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 , introdotto dall'articolo 3 della presente legge (8).

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero (9).

3. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108.

(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108.

Art. 8.

1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.

2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.

3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3 della presente legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184 ,

introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonché dall'articolo 4 della presente legge (10).

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (11).

(10) Vedi, anche, l'art. 80, comma 36, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(11) Vedi, anche, l'art. 2, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

Traduzione Non Ufficiale (12)

Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d'amore e di comprensione,
Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine,
Riconoscendo che l'adozione internazionale può offrire l'opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine,
Convinti della necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori,
Desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che tengano conto dei principi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Minore del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Principi Sociali e Giuridici applicabili alla Protezione ed all'Assistenza ai Minori, con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione dell'Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986),

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

(12) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

Capitolo I

Sfera di applicazione della convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto:

a) di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;

b) d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
c) di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.

2. 1. La Convenzione si applica allorché un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente («Stato d'origine») è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente («Stato di accoglienza»), sia a seguito di adozione nello Stato d'origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.

2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione.

3. La Convenzione cessa di applicarsi se i consensi previsti dall'art. 17 lett. c) non sono stati espressi prima che il minore compia l'età di diciotto anni.

Capitolo II Condizioni delle adozioni internazionali

4. Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d'origine:

a) hanno stabilito che il minore è adottabile;

b) hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;

c) si sono assicurate:

1) che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine;

2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;

3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e

4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e

d) si sono assicurate, tenuto conto dell'età e della maturità del minore,

1) che questi è stato assistito mediante una consulenza e che è stato debitamente informato sulle conseguenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richiesto;

2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;

3) che il consenso del minore all'adozione, quando è richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed è stato espresso o constatato per iscritto; e

4) che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.

5. Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza:

- a) hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l'adozione;
- b) si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari consigli;
- e
- c) hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.

Capitolo III

Autorità centrali e organismi abilitati

6. 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.

2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unità territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità Centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato più di un'Autorità Centrale designerà l'Autorità Centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorità Centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo.

7. 1. Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.

2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:

- a) fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d'adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari-tipo;
- b) informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all'applicazione della medesima.

8. Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità, tutte le misure idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una adozione e ad impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.

9. Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità o di organismi debitamente abilitati nel loro Stato, ogni misura idonea, in particolare per:

- a) raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione dell'adozione;
- b) agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell'adozione;
- c) promuovere nei rispettivi Stati l'istituzione di servizi di consulenza per l'adozione e per la fase successiva all'adozione;
- d) scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in materia di adozione internazionale;

e) rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio Stato, alle richieste motivate di informazioni su una particolare situazione d'adozione, formulate da altre Autorità Centrali o da autorità pubbliche.

10. Possono ottenere l'abilitazione e conservarla solo quegli organismi che dimostrino la loro idoneità a svolgere correttamente i compiti che potrebbero essere loro affidati.

11. Un organismo abilitato deve:

- a) perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato che concede l'abilitazione;
- b) essere diretto e gestito da persone che, per integrità morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale;
- c) essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione finanziaria.

12. Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato se le autorità competenti di entrambi gli Stati non vi abbiano consentito.

13. La designazione delle Autorità Centrali e, se del caso, l'estensione delle loro funzioni, come pure la denominazione e l'indirizzo degli organismi abilitati sono comunicati da ogni Stato contraente all'Ufficio Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato.

Capitolo IV

Condizioni procedurali dell'adozione internazionale

14. Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che desiderano adottare un minore con residenza abituale in un altro Stato contraente, debbono rivolgersi all'Autorità Centrale dello Stato in cui esse risiedono abitualmente.

15. 1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per l'adozione, l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro identità, capacità legale ed idoneità all'adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, nonché sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere.

2. Essa trasmette la relazione all'Autorità Centrale dello Stato d'origine.

16. 1. Se ritiene che il minore è adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato d'origine:

- a) redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, nonché circa le sue necessità particolari;
- b) tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale;

c) si assicura che i consensi previsti dall'art. 4 sono stati ottenuti; e
d) constatata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento prefigurato è nel superiore interesse del minore.

2. Trasmette all'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identità della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale identità non debba essere resa nota.

17. La decisione di affidamento di un minore a futuri genitori adottivi può essere presa nello Stato d'origine soltanto a condizione che:

- a) l'Autorità Centrale di questo Stato si sia accertata del consenso dei futuri genitori adottivi;
- b) l'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza abbia approvato la decisione di affidamento, allorché la legge di questo Stato o l'Autorità Centrale dello Stato d'origine lo richiedano;
- c) le Autorità Centrali di entrambi gli Stati siano concordi sul fatto che la procedura di adozione prosegua; e
- d) sia stato determinato, in conformità all'articolo 5, che i futuri genitori adottivi sono qualificati ed idonei all'adozione e che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato di accoglienza.

18. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati effettuano i passi necessari per far ottenere al minore l'autorizzazione ad uscire dallo Stato d'origine, e quella d'ingresso e di residenza permanente nello Stato d'accoglienza.

19. 1. Il trasferimento del minore nello Stato di accoglienza può aver luogo solo se le condizioni fissate dall'articolo 17 si sono verificate.

2. Le Autorità Centrali di entrambi gli Stati si adoperano affinché il trasferimento avvenga in assoluta sicurezza, in condizioni appropriate e, se possibile, in compagnia dei genitori adottivi o dei futuri genitori adottivi.

3. Se il trasferimento non ha luogo, le relazioni indicate agli articoli 15 e 16 vengono restituite alle autorità mittenti.

20. Le Autorità Centrali si tengono informate sulla procedura di adozione, sulle misure prese per condurla a termine e sullo svolgimento del periodo di prova, quando è richiesto.

21. 1. Allorché l'adozione deve aver luogo successivamente al trasferimento del minore nello Stato di accoglienza, l'Autorità Centrale di tale Stato, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia che lo ha accolto non è più conforme al superiore interesse di lui, prende le misure necessarie alla protezione del minore, particolarmente al fine di:

- a) riprendere il minore dalle persone che desideravano adottarlo ed averne provvisoriamente cura;

- b) di concerto con l'Autorità Centrale dello Stato d'origine, assicurare senza ritardo un nuovo affidamento per l'adozione del minore o, in difetto, una presa a carico alternativa durevole; l'adozione non può aver luogo se l'Autorità Centrale dello Stato d'origine non è stata debitamente informata circa i nuovi genitori adottivi;
- c) come ultima ipotesi, provvedere al ritorno del minore, se il suo interesse lo richiede.

2. Il minore, tenuto particolarmente conto della sua età e della sua maturità, sarà consultato e, se del caso, sarà ottenuto il suo consenso sulle misure da prendere in conformità al presente articolo.

22. 1. Le funzioni conferite all'Autorità Centrale dal presente capitolo possono essere esercitate da autorità pubbliche o da organismi abilitati in conformità alle norme contenute nel capitolo III, nella misura consentita dalle leggi del suo Stato.

2. Qualunque Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le funzioni conferite all'Autorità Centrale in virtù degli articoli da 15 a 21 possono essere esercitate altresì in tale Stato, nella misura consentita dalla legge e sotto il controllo delle autorità statali competenti, da organismi o persone che:

- a) soddisfino le condizioni di moralità, di competenza professionale, d'esperienza e di responsabilità richieste dallo Stato medesimo; e
- b) siano, per integrità morale e formazione od esperienza, qualificate ad agire nel campo dell'adozione internazionale.

3. Lo Stato contraente che fa la dichiarazione prevista al comma 2, comunica regolarmente all'Ufficio Permanente della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle persone interessati.

4. Uno Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione che le adozioni dei minori residenti abitualmente sul suo territorio possono aver luogo solo se le funzioni conferite alle Autorità Centrali sono esercitate in conformità al primo comma.

5. Anche se è stata fatta la dichiarazione indicata al comma 2, le relazioni previste dagli articoli 15 e 16 sono, in ogni caso, redatte sotto la responsabilità dell'Autorità Centrale o di altre autorità o organismi, in conformità al primo comma.

Capitolo V Riconoscimento ed effetti dell'adozione

23. 1. L'adozione certificata conforme alla Convenzione, dall'autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti. Il certificato indica quando e da chi i consensi indicati all'art. 17, lettera c), sono stati prestati.

2. Ogni Stato contraente, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, notifica al depositario della Convenzione l'identità e le

funzioni dell'autorità o delle autorità che, in tale Stato, sono competenti a rilasciare il certificato. Notifica, altresì, qualsiasi modifica nella designazione di queste autorità.

24. Il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

25. Ogni Stato contraente può dichiarare al depositario della Convenzione di non essere tenuto a riconoscere, in base a questa, le adozioni fatte in conformità ad un accordo concluso in applicazione dell'art. 39, comma 2.

26. 1. Il riconoscimento dell'adozione comporta quello:

- a) del legame giuridico di filiazione tra il minore ed i suoi genitori adottivi;
- b) della responsabilità parentale dei genitori adottivi nei confronti del minore;
- c) della cessazione del legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore, sua madre e suo padre, se l'adozione produce questo effetto nello Stato contraente in cui ha avuto luogo.

2. Se l'adozione ha l'effetto di porre fine ad un legame giuridico preesistente di filiazione tra il minore ed i suoi genitori, il minore gode nello Stato di accoglienza ed in ogni altro Stato contraente in cui l'adozione è riconosciuta, di diritti equivalenti a quelli risultanti da un'adozione che produca tale effetto in ciascuno di questi Stati.

3. I commi precedenti non pregiudicano l'applicazione di qualunque disposizione più favorevole al minore, in vigore nello Stato contraente che riconosce l'adozione.

27. 1. L'adozione fatta nello Stato d'origine, se non ha per effetto di porre fine al legame preesistente di filiazione, può essere convertita, nello Stato di accoglienza che la riconosce in conformità alla Convenzione, in una adozione che produce questo effetto,

- a) se l'ordinamento giuridico dello Stato di accoglienza lo consente; e
- b) se i consensi previsti dall'articolo 4, lettere c) e d), sono stati o sono prestati in considerazione di una tale adozione.

2. Alla decisione di conversione dell'adozione si applica l'articolo 23.

Capitolo VI Disposizioni generali

28. La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d'origine, che richiedono che l'adozione di un minore residente abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio o che proibisca l'affidamento del minore nello Stato di accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato prima dell'adozione.

29. Nessun contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste dell'articolo 4, lettere da a) a c), e dell'articolo 5, lettera a), salvo se

l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall'autorità competente dello Stato d'origine.

30. 1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia.

2. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.

31. Salvo quanto previsto dall'art. 30, i dati personali raccolti o trasmessi in conformità alla Convenzione, in particolare quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.

32. 1. Non è consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale.

2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell'adozione.

3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell'adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.

33. Quando un'autorità competente constata che una disposizione della Convenzione è stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne informa subito l'Autorità Centrale dello Stato cui essa appartiene. L'Autorità Centrale ha la responsabilità di curare che siano applicate le misure opportune.

34. Se l'Autorità competente dello Stato destinatario di un documento lo richiede, questo deve essere tradotto, con certificazione di conformità all'originale. Le spese di traduzione, salvo se diversamente stabilito, sono a carico dei futuri genitori adottivi.

35. Le autorità competenti degli Stati contraenti trattano le procedure di adozione in modo sollecito.

36. Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili in differenti unità territoriali:

a) qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato s'intende fatto alla residenza abituale in una unità territoriale di questo Stato;

b) qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s'intende fatto alla legge in vigore nell'unità territoriale pertinente;

c) qualsiasi riferimento alle autorità competenti o alle autorità pubbliche dello Stato s'intende fatto alle autorità abilitate ad agire nell'unità territoriale pertinente;

d) qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato s'intende fatto agli organismi abilitati nell'unità territoriale pertinente.

37. Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al sistema di diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.

38. Uno Stato in cui diverse unità territoriali abbiano proprie regole giuridiche in materia di adozione, non è tenuto ad applicare la Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento giuridico unitario non fosse tenuto ad applicarla.

39. 1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali degli Stati contraenti siano Parti e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti.

2. Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più degli altri Stati contraenti, accordi tendenti a favorire l'applicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono una copia al depositario della Convenzione.

40. Non è ammessa alcuna riserva alla Convenzione.

41. La Convenzione è applicabile in ogni caso in cui la domanda, prevista dall'art. 14, sia pervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello d'origine.

42. Il Segretario Generale della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della Convenzione.

Capitolo VII Clausole finali

43. 1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato al momento della Diciassettesima Sessione e degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.

2. Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione e di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

44. 1. Gli altri Stati potranno aderire alla Convenzione, successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 46, comma 1.

2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.

3. L'adesione avrà effetto soltanto nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei confronti di essa nel termine di sei mesi dalla ricezione della notifica prevista dall'art. 48, lettera b). Tale eventuale obiezione potrà altresì essere sollevata da qualsiasi Stato al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Convenzione, successive all'adesione. Tali obiezioni vanno notificate al depositario.

45. 1. Uno Stato che comprende due o più unità territoriali, nelle quali differenti ordinamenti giuridici si applicano alle materie contemplate dalla presente Convenzione, può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applica a tutte le unità territoriali o soltanto ad una o ad alcune di esse, e può in qualsiasi momento modificare tale dichiarazione facendone una nuova.

2. Queste dichiarazioni sono notificate al depositario ed indicano espressamente le unità territoriali in cui la Convenzione si applica.

3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si applica a tutte le unità territoriali di detto Stato.

46. 1. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione previsto dall'articolo 43.

2. In seguito la Convenzione entrerà in vigore:

a) per ogni Stato che la ratifica, l'accetta o l'approva posteriormente, o che vi aderisce, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione;

b) per le unità territoriali cui la Convenzione sia stata estesa in conformità all'articolo 45, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la notifica prevista in detto articolo.

47. 1. Ogni Stato Parte alla Convenzione può denunciarla mediante notifica indirizzata per iscritto al depositario.

2. La denuncia avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Se è specificato nella notifica un periodo più lungo perché abbia efficacia la denuncia, questa avrà effetto allo scadere del periodo in questione, dopo la data di ricevimento della notifica.

48. Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato, agli altri Stati che hanno partecipato alla Diciassettesima Sessione, e agli Stati che hanno aderito in conformità alle disposizioni dell'articolo 44:

a) le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni indicate all'articolo 43;

- b) le adesioni e le obiezioni alle adesioni indicate all'articolo 44;
- c) la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 46;
- d) le dichiarazioni e le designazioni menzionate agli articoli 22, 23, 25 e 45;
- e) gli accordi menzionati all'articolo 39;
- f) le denunce previste dall'articolo 47.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a L'Aja, il 29 maggio 1993, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi, e di cui una copia certificata conforme sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascun Stato che era Membro della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato al momento della Diciassettesima Sessione, ed a ciascuno degli altri Stati che hanno partecipato a tale Sessione.

**Com. 7 dicembre 2000. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(estratto)**

Pubblicata nella G.U.C.E. 18 dicembre 2000, n. C 364. La data qui indicata è quella della firma, avvenuta a Nizza il 7 dicembre 2000.

-omissis-

Art. 24
Diritti del bambino.

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

-omissis-

Legge 20 marzo 2003, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 2003, n. 91, S.O.

Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 10 settembre 2003 (Gazz. Uff. 10 settembre 2003, n. 210), ha reso noto che il giorno 4 luglio 2003 si è provveduto al deposito dello strumento di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione qui allegata; di conseguenza la suddetta Convenzione, a norma dell'articolo 21 della stessa, è entrata in vigore, per l'Italia, il 4 luglio 2003.

All'atto del deposito è stata formulata dall'Italia la seguente dichiarazione:

«Le Gouvernement de la République Italienne indique, au sens de l'art. 1 alinéa 4 de la Convention, comme différends auxquels la Convention peut s'appliquer, ceux visés aux articles 145 code civil, en matière d'autorité parentale; 244, dernier alinéa code civil, en matière de filiation naturelle; 247, dernier alinéa code civil, sur le même thème; 264 alinéa 2 et 274 code civil sur le même thème; 322 et 323 code civil en matière d'opposition du fils à certains actes d'administration des biens, accomplis par les parents.».

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Convenzione

Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;
Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione tra i suoi membri;

In considerazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ed in particolare dell'articolo 4 che esige che gli Stati Parti adottino ogni misura legislativa, amministrativa e di altro genere necessaria per l'attuazione dei diritti riconosciuti in tale Convenzione;

Prendendo nota del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea Parlamentare relativa ai diritti dei fanciulli;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei fanciulli debbano essere promossi e che a tal fine i fanciulli dovrebbero avere la possibilità di esercitare tali diritti, in particolare nelle procedure in materia familiare che li concernono;

Riconoscendo che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni pertinenti affinché i loro diritti ed interessi superiori possano essere promossi, e le loro opinioni tenute in debito conto;

Riconoscendo il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli, e considerando che anche gli Stati dovrebbero, se del caso, concorrervi;

Considerando tuttavia che in caso di conflitto, è opportuno che le famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la questione dinnanzi ad un'istanza giudiziaria;

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Portata e oggetto della Convenzione, e definizioni

1. Portata ed oggetto della Convenzione.

1. La presente Convenzione si applica ai fanciulli che non hanno ancora 18 anni.
2. L'oggetto della presente Convenzione mira a promuovere, nell'interesse superiore dei fanciulli, i diritti degli stessi, a concedere loro diritti procedurali ed agevolarne l'esercizio; vigilando affinché possano, direttamente o per il tramite di altre persone o organi, essere informati ed autorizzati a partecipare alle procedure che li riguardano dinnanzi ad un'autorità giudiziaria.
3. Ai fini della presente Convenzione, le procedure che concernono i fanciulli dinnanzi ad un'autorità giudiziaria sono considerate procedure in materia familiare, in particolare quelle relative all'esercizio delle responsabilità di genitore, soprattutto per quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita riguardo ai figli.

4. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, deve designare mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie familiari dinanzi ad un'autorità giudiziaria cui la presente Convenzione può applicarsi.

5. Ogni Parte può con una dichiarazione addizionale completare l'elenco delle categorie di controversie familiari cui la presente Convenzione può applicarsi, o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 e 9 paragrafo 2, 10, paragrafo 2 e 11.

6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare regole più favorevoli per la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.

2. Definizioni.

Ai fini della presente Convenzione, s'intende per:

- a) «autorità giudiziaria», un tribunale o un'autorità amministrativa avente una competenza equivalente;
- b) «detentore di responsabilità di genitore» i genitori ed altre persone o organi abilitati ad esercitare in tutto o in parte, responsabilità di genitore;
- c) «rappresentante» ogni persona come un avvocato o un organo designato ad agire dinanzi un'autorità giudiziaria a nome di un fanciullo;
- d) «informazioni pertinenti» le informazioni appropriate in considerazione dell'età e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti, salvo se la comunicazione di tali informazioni potrebbe nuocere al suo benessere.

Capitolo II

Misure procedurali per promuovere l'esercizio dei diritti dei fanciulli

A. Diritti procedurali di un fanciullo

3. Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure.

Ad un fanciullo che è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinanzi ad un'autorità giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere ogni informazione pertinente;
- b) essere consultato ed esprimere la sua opinione;
- c) essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione.

4. Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, il fanciullo ha il diritto di chiedere, personalmente o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale nelle

procedure dinanzi ad un'autorità giudiziaria che lo concernono, qualora il diritto interno privi coloro che hanno responsabilità di genitore, della facoltà di rappresentare il fanciullo per via di un conflitto d'interesse con lo stesso.

2. Gli Stati sono liberi di disporre che il diritto di cui al paragrafo 1 si applichi unicamente ai fanciulli considerati dal diritto interno come aventi un discernimento sufficiente.

5. Altri eventuali diritti procedurali.

Le Parti esaminano l'opportunità di concedere ai fanciulli diritti procedurali supplementari nelle procedure che li concernono dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:

- a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta per aiutarli ad esprimere la loro opinione;
- b) il diritto di chiedere, essi stessi o per il tramite di altre persone o organi, la designazione di un rappresentante speciale, se del caso un avvocato;
- c) il diritto di designare un proprio rappresentante;
- d) il diritto di esercitare, in tutto o in parte, le prerogative di una parte in tali procedure.

B. Ruolo delle autorità giudiziarie

6. Processo decisionale.

Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione deve:

- a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo e se del caso, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloro che hanno responsabilità di genitore;
- b) quando il fanciullo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, l'autorità giudiziaria:
 - si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente;
 - consulta personalmente il fanciullo, se del caso, e se necessario in privato, direttamente o attraverso altre persone o organi, nella forma che riterrà più appropriata tenendo conto del discernimento del fanciullo, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso;
 - consente al fanciullo di esprimere la sua opinione;
- c) tenere debitamente conto dell'opinione espressa da quest'ultimo.

7. Obbligo di agire con prontezza.

Nelle procedure che concernono un fanciullo, l'autorità giudiziaria deve procedere con prontezza evitando ogni inutile ritardo e deve potersi avvalere di procedure che assicurino una rapida esecuzione delle sue decisioni. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se del caso, facoltà di adottare decisioni immediatamente esecutive.

8. Possibilità di procedere d'ufficio.

Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria ha facoltà, nei casi di grave minaccia al benessere del fanciullo, secondo quanto determinato dal diritto interno, di procedere d'ufficio.

9. Designazione di un rappresentante.

1. Nelle procedure che interessano un fanciullo, se, in virtù del diritto interno, coloro che hanno responsabilità di genitore si vedono privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d'interessi con lo stesso, l'autorità giudiziaria può designare un rappresentante speciale per il fanciullo in tali procedure.

2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorità giudiziaria abbia facoltà di designare un rappresentante speciale, se del caso un avvocato, per rappresentare il fanciullo.

C. Ruolo dei rappresentanti

10. 1. Nel caso di procedure che interessano un fanciullo dinanzi ad un'autorità giudiziaria, il rappresentante deve, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo:

- a) fornire al fanciullo ogni informazione pertinente, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente;
- b) fornire spiegazioni al fanciullo, se quest'ultimo è considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, in merito alle eventuali conseguenze dell'attuazione pratica della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni azione del rappresentante;
- c) determinare l'opinione del fanciullo ed informarne l'autorità giudiziaria.

2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le norme del paragrafo 1 a coloro che hanno responsabilità di genitore.

D. Estensione di talune disposizioni

11. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 alle procedure che interessano i fanciulli e che sono pendenti presso altri organi nonché alle questioni che li interessano, a prescindere da ogni procedura.

E. Organi nazionali

12. 1. Le Parti incoraggiano, attraverso organi aventi, tra l'altro le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli.

2. Tali funzioni sono le seguenti:

- a) formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli;
- b) formulare pareri sui progetti legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei fanciulli;

- c) fornire informazioni generali relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli, ai mezzi di comunicazione, al pubblico ed alle persone o agli organi che si occupano di questioni relative ai fanciulli;
- d) ricercare l'opinione dei fanciulli a fornire loro ogni informazione appropriata.

F. Altre misure

13. Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti.

Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonché la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.

14. Patrocinio legale gratuito e consulenza giuridica.

Se il diritto interno prevede il patrocinio legale gratuito o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei fanciulli nelle procedure che li interessano dinnanzi ad un'autorità giudiziaria; tali disposizioni si applicano alle materie considerate dagli articoli 4 e 9.

15. Relazioni con altri strumenti internazionali.

La presente Convenzione non ostacola l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattano questioni specifiche inerenti alla protezione dei fanciulli e delle famiglie, ai quali una Parte della presente Convenzione è Parte o lo diviene.

Capitolo III Comitato permanente

16. Istituzione e funzioni del Comitato permanente.

1. Ai fini della presente Convenzione, è istituito un Comitato permanente.

2. Il Comitato permanente segue i problemi relativi alla presente Convenzione. In particolare, ha facoltà di:

- a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono essere formulate sotto forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi;
- b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati secondo l'articolo 20;
- c) fornire consulenza ed assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, e promuovere la cooperazione internazionale tra gli stessi.

17. Composizione.

1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ciascuna Parte dispone di un voto.
2. Ogni Stato di cui all'articolo 21 che non è Parte alla presente Convenzione può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso si applica ad ogni altro Stato o alla Comunità europea, dopo l'invito ad aderire alla Convenzione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 22.
3. A meno che una Parte, almeno un mese prima della riunione, non abbia informato il Segretario generale della sua obiezione il Comitato permanente può invitare a partecipare a titolo di osservatore a tutte le riunioni, o a tutta, o a parte di una riunione:
 - ogni Stato non previsto al paragrafo 2 di cui sopra;
 - il Comitato dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;
 - la Comunità europea;
 - ogni organismo internazionale governativo;
 - ogni organismo internazionale non governativo che persegue una o più delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12;
 - ogni organismo nazionale governativo o non governativo, che esercita una o più delle funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12.
4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con le organizzazioni appropriate che operano a favore dell'esercizio dei diritti dei fanciulli.

18. Riunioni.

1. Alla fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, a sua iniziativa, in qualsiasi altro momento dopo questa data, il Segretario generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.
2. Il Comitato permanente può adottare decisioni solo a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.
3. Salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono adottate a maggioranza dei membri presenti.
4. Salvo quanto disposto dalle norme della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio Regolamento interno ed il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che ha istituito per svolgere tutti i compiti appropriati nel quadro della Convenzione.

19. Rapporti del Comitato permanente.

Dopo ciascuna riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto relativo ai suoi dibattiti ed alle decisioni adottate.

Capitolo IV

Emendamenti alla Convenzione

20. 1. Ogni proposta di emendamento agli articoli della presente Convenzione, presentata da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa a sua cura, almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione secondo le disposizioni dell'articolo 21, e ad ogni Stato o alla Comunità europea, che è stato invitato ad aderire secondo le disposizioni dell'articolo 22.

2. Ogni proposta di emendamento presentata secondo le disposizioni del paragrafo precedente, è esaminata dal Comitato permanente, che sottopone il testo adottato a maggioranza di tre quarti dei voti espressi all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo tale approvazione, il testo è trasmesso alle Parti per accettazione.

3. L'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data alla quale le Parti avranno informato il Segretario generale della loro accettazione.

Capitolo V Clausole finali

21. Firma, ratifica ed entrata in vigore.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.

2. La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati, compresi almeno due Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il loro consenso ad essere parte della Convenzione, secondo le norme del paragrafo precedente.

4. Per ogni Stato che esprima in seguito il suo consenso ad essere parte della Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione (4).

(4) Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 10 settembre 2003 (Gazz. Uff. 10 settembre 2003, n. 210), ha reso noto che il giorno 4 luglio 2003 si è provveduto al deposito dello strumento di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione qui allegata; di conseguenza la suddetta Convenzione, a norma del presente articolo, è entrata in vigore, per l'Italia, il 4 luglio 2003.

All'atto del deposito è stata formulata dall'Italia la seguente dichiarazione:

«Le Gouvernement de la République Italienne indique, au sens de l'art. 1 alinéa 4 de la Convention, comme différends auxquels la Convention peut s'appliquer, ceux visés aux articles 145 code civil, en matière d'autorité parentale; 244, dernier alinéa code civil, en matière de filiation naturelle; 247, dernier alinéa code civil, sur le même thème; 264 alinéa 2 et 274 code civil sur le même thème; 322 et 323 code civil en matière d'opposition du fils à certains actes d'administration des biens, accomplis par les parents.».

22. Stati non membri e Comunità europea.

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa o su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che non ha partecipato all'elaborazione della Convenzione, come pure la Comunità europea, ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20, capoverso d, dello Statuto del Consiglio d'Europa, ed all'unanimità dei voti dei delegati degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente o per la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

23. Applicazione territoriale.

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui la presente Convenzione si applicherà.

2. Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, per il quale tratta le relazioni internazionali o è abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre anni dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata per quanto riguarda il territorio (o i territori) indicato (i) in tale dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

24. Riserve.

Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

25. Denuncia.

1. Ogni Parte può in qualunque momento denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

26. Notifiche.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, ad ogni firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato o alla Comunità Europea, invitato ad aderire alla presente Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, secondo i suoi articoli 21 o 22;

d) ogni emendamento adottato secondo l'articolo 20 e la data alla quale tale emendamento entra in vigore;

e) ogni dichiarazione formulata ai sensi delle disposizioni degli articoli 1 e 23;

f) ogni denuncia formulata ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25;

g) ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo il 25 gennaio 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

NORMATIVA STATALE

Costituzione. (estratto)

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

-omissis-

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

-omissis-

30. È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Codice Civile

-omissis-

Art. 244.

Termini dell'azione di disconoscimento.

L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio [c.c. 245, 246].

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore (3) (4).

Note:

(3) Articolo così sostituito dall'art. 95, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Il quarto comma è stato, poi, così sostituito dall'art. 81, L. 4 maggio 1983, n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo-1° aprile 1982, n. 64 (Gazz. Uff. 7 aprile 1982, n. 96), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 20-27 novembre 1991, n. 429 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1991, n. 48 - Prima Serie speciale), ha dichiarato: a) non fondata ai sensi di cui in motivazione la questione di legittimità dell'ultimo comma del presente articolo in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.; b) inammissibile la medesima questione, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.

-omissis-

Art. 247.

Legittimazione passiva.

Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari [c.p.c. 102], nel giudizio di disconoscimento.

Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore [c.p.c. 78] nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato [c.c. 390, 415], l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle

persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice (1).

Note:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 98, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

-omissis-

Art. 273.

Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale [c.c. 269] può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore [c.c. 357] però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale (1).

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice [disp. att. c.c. 38] (2).

Note:

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 1990, n. 341 (Gazz. Uff. 25 luglio 1990, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 116, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. La Corte costituzionale, con sentenza 21-25 maggio 1987, n. 193 (Gazz. Uff. 17 giugno 1987, n. 25 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede che si valuti l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, in riferimento all'art. 3 Cost.

Art. 274.

Ammissibilità dell'azione.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata (1) (2).

Sull'ammissibilità il tribunale [disp. att. c.c. 38] decide in camera di consiglio con decreto motivato [c.p.c. 737], su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio (3).

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o di altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio (4).

Note:

(1) Comma così sostituito dall'art. 117, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 11-20 luglio 1990, n. 341 (Gazz. Uff. 25 luglio 1990, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 274, primo comma, c.c., nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 216 (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 Cost.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 216 (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 Cost.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 23 novembre 1971, n. 1047, sulla proroga dei termini per la dichiarazione di paternità. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 6-10 febbraio 2006, n. 50 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo. In precedenza la stessa Corte, con sentenza 14-22 maggio 1974, n. 140 (Gazz. Uff. 29 maggio 1974, n. 139), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 24 e 30, ultimo comma, Cost.; con sentenza 16-30 dicembre 1987, n. 621 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1988, n. 1 - Prima Serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 30 e 2 Cost.; con sentenza 1-19 giugno 1998, n. 228 (Gazz. Uff. 1 luglio 1998, n. 26 - Prima serie speciale), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., all'art. 31, primo e secondo comma, Cost. e all'art. 24, primo comma, Cost.

-omissis-

Art. 279.

Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.

In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti [c.c. 433].

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà (1).

Note:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 121, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. L'art. 232 dello stesso provvedimento così dispone: «Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nonché alle azioni previste dall'art. 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore».

-omissis-

Art. 320.

Rappresentanza e amministrazione.

I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà,

rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni [c.c. 155, 334, 465, 643]. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316.

I genitori non possono alienare [c.c. 777; c.p.c. 733], ipotecare [c.c. 2806] o dare in pegno [c.c. 2784] i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni [c.c. 356, 471, 519, 782, 784], procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui [c.c. 1813] o locazioni ultranovennali [c.c. 1572] o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri [c.p.c. 806] giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore (1).

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 143, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

Art. 321.

Nomina di un curatore speciale.

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, il giudice [disp. att. c.c. 38], su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale [c.p.c. 78] autorizzandolo al compimento di tali atti (1).

Note:

(1) Articolo così sostituito dall'art. 144, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

-omissis-

Art. 333.**Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.**

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [disp. att. c.c. 38], secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (1).

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento (2).

Note:

(1) Comma così modificato dall'art. 37, L. 28 marzo 2001, n. 149. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare».

(2) Articolo così sostituito dall'art. 155, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Vedi l'art. 1, secondo comma, L. 19 luglio 1991, n. 216, sui primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

-omissis-

Art. 342-ter**Contenuto degli ordini di protezione.**

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario (1).

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.».

(2) Il titolo IX-bis, comprendente gli artt. 342-bis e 342-ter, è stato aggiunto dall'art. 2, L. 4 aprile 2001, n. 154. Sull'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo IX-bis vedi gli articoli da 5 a 8 della suddetta legge n. 154/2001.

-omissis-

Titolo X. Della tutela e dell'emancipazione (estratto)

Capo I Della tutela dei minori

Art. 343.

Apertura della tutela.

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

Sezione I Del giudice tutelare

Art. 344.

Funzioni del giudice tutelare.

Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

Sezione II

Del tutore e del protutore

Art. 345.

Denunce al giudice tutelare.

L'ufficiale di stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi la apertura di una tutela.

I parenti entro il terzo grado devono denunciare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denuncia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

Art. 346.

Nomina del tutore e del protutore.

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

Art. 347.

Tutela di più fratelli.

È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale.

Art. 348.

Scelta del tutore.

Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147.

[...] (1)

(1) Comma abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

Art. 349.

Giuramento del tutore.

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.

Art. 350.

Incapacità all'ufficio tutelare.

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Art. 351.

Dispensa dall'ufficio tutelare.

Sono dispensati dall'ufficio di tutore:

[1] I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano la tutela dei principi della stessa Famiglia;] (1)

2) il Presidente del Consiglio dei ministri; (2)

- 3) i membri del Sacro collegio;
- 4) i Presidenti delle assemblee legislative;
- 5) i ministri segretari di Stato.

Le persone indicate nei numeri 2, 3 4, e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

(1) Numero da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

(2) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Art. 352.

Dispensa su domanda.

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

- 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
- 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
- [3] le donne;] (1)
- 4) i militari in attività di servizio;
- 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
- 6) chi ha più di tre figli minori;
- 7) chi esercita altra tutela;
- 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
- 9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica (2) o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

(1) Numero abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151

(2) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Art. 353.

Domanda di dispensa.

La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta.

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona.

Art. 354.

Tutela affidata a enti di assistenza.

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o allo ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare la funzione di tutela.

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.

Art. 355.

Protutore.

Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell'articolo 354.

Art. 356.

Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore.

Chi fa una donazione o dispone un testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.

Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Si applica in ogni caso al curatore speciale l'articolo 384.

Sezione III
Dell'esercizio della tutela

Art. 357.

Funzioni del tutore.

Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

Art. 358.

Doveri del minore.

Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.

Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

Art. 359. (1)

[Cattiva condotta del minore.

Il tutore che non riesce a frenare la cattiva condotta del minore, salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, ne riferisce al presidente del tribunale. Questi sentito il minore e, potendo, il protutore e qualche prossimo parente o affine e assunte informazioni può ordinare il collocamento del minore in un istituto di correzione.

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, che provvede sentito il pubblico ministero.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 360.

Funzioni del protutore.

Il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore.

Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Art. 361.

Provvedimenti urgenti.

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere occorrendo, alla apposizione dei sigilli, nonostante qualsiasi dispensa.

Art. 362.

Inventario.

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

Art. 363.

Formazione dell'inventario.

L'inventario [c.c. 362] si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare [c.c. 344], con l'intervento del protutore [c.c. 360] e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia [disp. att. c.c. 46; c.p.c. 769] (1).

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede euro 7,75.

L'inventario è depositato presso il tribunale (2).

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità [c.c. 367, 368].

(1) Comma così modificato dell'art. 141, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

Il testo del presente comma, prima della modifica, era il seguente: «L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia».

(2) Comma così modificato dall'art. 141, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L'inventario è depositato presso la pretura».

Art. 364.

Contenuto dell'inventario.

Nello inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile.

Art. 365.

Inventario di aziende.

Se nel patrimonio del minore esistono aziende commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'articolo 363. Questi particolari inventari sono pure depositati presso il tribunale e il loro riepilogo è riportato nell'inventario generale.

Art. 366.

Beni amministrati da curatore speciale.

Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a un curatore speciale. Se questi ha formato un inventario particolare di tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario generale.

Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici della sua amministrazione, salvo che il disponente l'abbia esonerato.

Art. 367.

Dichiarazione di debiti o crediti del tutore.

Il tutore, che ha debiti, crediti o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo di interpellarlo al riguardo.

Nel caso di inventario senza opera di cancelliere o di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.

In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del tutore nell'inventario o nel verbale di deposito.

Art. 368.

Omissione della dichiarazione.

Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni, espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.

Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio debito, può essere rimosso dalla tutela.

Art. 369.

Deposito di titoli e valori.

Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi

esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia.

Non è tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

Art. 370.

Amministrazione prima dell'inventario.

Prima che sia compiuto l'inventario, l'amministrazione del tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione.

Art. 371.

Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione.

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:

- 1) sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l'avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;
- 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente;
- 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Art. 372.

Investimento di capitali.

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:

- 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) nell'acquisto di beni immobili posti nella Repubblica (1);
- 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra i beni posti nella Repubblica (1); o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;

4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

(1) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

Art. 373.

Titoli al portatore.

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

Art. 374.

Autorizzazione del giudice tutelare.

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

Art. 375.

Autorizzazione del tribunale.

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

Art. 376.

Vendita di beni.

Nell'autorizzare la vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo.

Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.

Art. 377.

Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Art. 378.

Atti vietati al tutore e al protutore.

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Art. 379.

Gratuità della tutela.

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità da una o più persone stipendiate.

Art. 380.

Contabilità dell'amministrazione.

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

Art. 381.

Cauzione.

Il giudice tutelare tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Art. 382.

Responsabilità del tutore e del protutore.

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

Sezione IV

Della cessazione del tutore dall'ufficio

Art. 383.

Esonero dall'ufficio.

Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.

Art. 384.

Rimozione e sospensione del tutore.

Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.

Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazioni.

Sezione V

Art. 385.

Conto finale.

Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

Art. 386.

Approvazione del conto.

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

Art. 387.

Prescrizione delle azioni relative alla tutela.

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo.

Art. 388.

Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto.

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela. (1)

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

(1) Comma così modificato dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.

Art. 389.

Registro delle tutele.

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

Capo II Dell'emancipazione

Art. 390.

Emancipazione di diritto.

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio [c.c. 2, 84, 90, 102, 247, 316, 386, 414].

Art. 391.

Emancipazione con provvedimento del giudice tutelare.

[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto [c.c. 2] può essere emancipato dal giudice tutelare [c.c. 344, 414] su istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

L'emancipazione può essere accordata dal giudice tutelare su istanza dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Il giudice tutelare non può accordare la emancipazione senza il consenso del genitore esercente la patria potestà salvo che concorrano gravissime ragioni] [c.c. 399] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 8 marzo 1975, n. 39, sull'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

Art. 392.

Curatore dell'emancipato.

Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età [c.c. 2], il giudice tutelare [c.c. 344] può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio [c.c. 149] o la separazione personale [c.c. 150], il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165 (1).

(1) Articolo così modificato dall'art. 7, L. 8 marzo 1975, n. 39, sull'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

Art. 393.

Incapacità o rimozione del curatore.

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma (1), 350 e 384.

Note:

(1) L'ultimo comma dell'art. 348, cui questo articolo si riferisce, è stato soppresso dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287, recante provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile.

Art. 394.

Capacità dell'emancipato.

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione [c.c. 320, 397].

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali [c.c. 1190] sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto [c.p.c. 75].

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione [c.c. 774, 1572] (1), oltre il consenso del curatore [c.c. 395], è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare [c.c. 344]. Per gli atti indicati nell'articolo 375 l'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare [disp. att. c.c. 38].

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'articolo 320 [c.p.c. 732].

(1) Vedi l'art. 9, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669); l'art. 12, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).

Art. 395.

Rifiuto del consenso da parte del curatore.

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso [c.c. 394], il minore può ricorrere al giudice tutelare [c.c. 344], il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto, salva, se occorre, l'autorizzazione del tribunale [disp. att. c.c. 38, 43, 45].

Art. 396.

Inosservanza delle precedenti norme.

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'articolo 394 possono essere annullati [c.c. 1425, 1442] su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'articolo 378.

Art. 397.

Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale [c.c. 2195, 2198] senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal tribunale [disp. att. c.c. 38], previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore [c.c. 394] (1).

L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione [c.c. 374], anche se estranei all'esercizio dell'impresa [c.c. 774].

(1) Vedi l'art. 9, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e l'art. 12, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).

-omissis-

Titolo XI. Dell'affiliazione e dell'affidamento. (estratto)

Rubrica così modificata dall'art. 163, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Vedi, anche, la L. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina della adozione e dell'affidamento dei minori.

Art. 400.

Norme regolatrici dell'assistenza dei minori.

L'assistenza dei minori è regolata oltre che dalle leggi speciali (2) dalle norme del presente titolo [Cost. 31].

(2) Per quanto riguarda l'assistenza ai fanciulli illegittimi e abbandonati vedi il R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, recante norme sull'assistenza degli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

Per quanto riguarda la protezione della maternità e dell'infanzia vedi: il R.D. 15 aprile 1926, n. 718, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia; il R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, nonché il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 2008, recante nuove disposizioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Per quanto riguarda altre norme sull'assistenza dei minori vedi: la L. 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione in ogni comune del Regno dell'ente comunale di assistenza, il D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, sull'istituzione di comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, gli artt. 177, 178 e 179, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e gli artt. 312, 314, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 401.

Limiti di applicazione delle norme.

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti [c.c. 254] dalla sola madre [c.c. 258] che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento (1).

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale [preleggi 21] (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 8, L. 8 marzo 1975, n. 39 sull'attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

(2) Vedi, anche, gli artt. 38 e 49 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 402.

Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza.

L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro [c.c. 343], fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore [c.c. 348], e in tutti i casi nei quali l'esercizio della patria potestà (1) o della tutela sia impedito [c.c. 317, 330, 384]. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.

Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio [c.c. 332].

(1) Ora potestà dei genitori, secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. con l'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

Art. 403.

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (1).

(1) Vedi la L. 15 gennaio 1994, n. 64, recante ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta a L'Aja il 5

ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.

-omissis-

Codice Civile. Disp per l'attuaz. del C.C. e disp. transitorie disp.att.c.c.

Art. 43

I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreto [c.c. 344, 346, 354, 361, 374, 379, 381, 392, 394, 402].

Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.

Art. 44.

Il giudice tutelare [c.c. 344] può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore e il curatore allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela o della curatela, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore.».

Codice di Procedura Civile

Art. 78

Curatore speciale

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza [c.c. 14, 356, 486, 1387, 2845; c.p.c. 75, 762, 780].

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante [c.c. 320, 360, 1394, 1471, n. 3; c.p.c. 80].

Art. 79

Istanza di nomina del curatore speciale

La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse [c.p.c. 100].

Art. 80

Provvedimento di nomina del curatore speciale

L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace (1) [, al pretore] o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa (2).

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

(1) L'attuale espressione "giudice di pace" sostituisce, a decorrere dal 1° maggio 1995, l'originario termine "conciliatore" ai sensi dell'art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374.

(2) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 60, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

-omissis-

Capo IV

Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati (1)

Art. 732.**Provvedimenti su parere del giudice tutelare.**

I provvedimenti relativi ai minori [c.c. 315, 343, 344], agli interdetti [c.c. 414] e agli inabilitati [c.c. 415] sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio [c.p.c. 737], salvo che la legge disponga altrimenti.

Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati (2) sentito il parere del giudice tutelare [c.c. 320], il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso [c.p.c. 125].

Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.

(1) Vedi, anche, l'art. 10 del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

(2) Vedi l'art. 13, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).

-omissis-

Capo V-bis.

Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (1)

Art. 736-bis.**Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.**

Nei casi di cui all'articolo 342-bis del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti (2).

(1) Il Capo V-bis, con l'art. 736-bis, è stato aggiunto dall'art. 3, L. 4 aprile 2001, n. 154. Sull'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo vedi gli articoli da 5 a 8 della suddetta legge n. 154/2001.

(2) Il Capo V-bis, con l'art. 736-bis, è stato aggiunto dall'art. 3, L. 4 aprile 2001, n. 154. Sull'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo vedi gli articoli da 5 a 8 della suddetta legge n. 154/2001.

-omissis-

Codice Penale

Art. 120.

Diritto di querela.

Ogni persona offesa da un reato [c.p. 122, 597] per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta [c.p. 8, 9, 10, 11, 12, 126, 127, 131, 313] o istanza [c.p.p. 6] ha diritto di querela [c.p. 123, 124, 152; c.p.p. 336, 337].

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente [c.c. 414], il diritto di querela, è esercitato dal genitore o dal tutore [c.c. 320, 343, 357, 424].

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati [c.c. 415] possono esercitare il diritto di querela [c.p. 125] e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore [c.c. 390, 424], nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

I reati punibili a querela sono quelli previsti dagli artt. 388, 388-bis, 392, 393, 513, 519, 521, 522, 523, 524, 526 c.p., dagli artt. 530, 542, 559, 560, 573, 574, 581, 590 c.p., dagli artt. 594, 595, 597, 612, 614, 617, 618, 621, 622, 623 c.p., dagli artt. 626, 633, 635, 637, 638, 639, 641, 642, 646, 647, 649 c.p. Per il ricorso immediato al giudice nel caso di reati perseguibili a querela vedi l'art. 21, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Vedi, anche, il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio gratuito.

Art. 121.

Diritto di querela esercitato da un curatore speciale.

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale [c.p. 125].

-omissis-

Titolo XI. Dei delitti contro la famiglia. (estratto)

Capo II

Dei delitti contro la morale familiare

Art. 564.

Incesto.

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente [c.c. 75; c.p. 540], o con un affine in linea retta [c.c. 78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata [c.p. 64] per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della patria potestà [c.c. 315; c.p. 34] [o della tutela legale] [c.c. 348] (1).

(1) Ora alla patria potestà è sostituita la potestà dei genitori, secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia; mentre il richiamo alla tutela legale deve ritenersi non più operante, perché l'istituto è stato soppresso (art. 260 c.c.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. La Corte costituzionale, con sentenza 15-21 novembre 2000, n. 518 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.

-omissis-

Capo IV

Dei delitti contro l'assistenza familiare

Art. 570.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare. (1)

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà [c.c. 316], [alla tutela legale] [c.c. 348; c.p. 371, 372] (2) o alla qualità di coniuge [c.c. 143, 147], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (3).

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1. malversa o dilapida i beni del figlio minore [c.p. 540] o del pupillo [c.c. 343, 414] o del coniuge;
2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [c.c. 75] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (4).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge (5).

(1) Vedi l'art. 18, primo comma, R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, in materia di professioni sanitarie.

(2) Ora alla patria potestà è sostituita la potestà dei genitori, secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, mentre il richiamo alla tutela legale deve ritenersi non più operante, perché l'istituto è stato soppresso (art. 260 c.c.).

(3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 dicembre 1964, n. 107 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1965, n. 7), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in relazione agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma e 29, secondo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 12-23 marzo 1970, n. 46 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 76), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 29 Cost. Successivamente, con sentenza 12-20 gennaio 1971, n. 6 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1971, n. 22), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.

(4) Comma aggiunto dall'art. 90, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio-3 marzo 1972, n. 42 (Gazz. Uff. 8 marzo 1972, n. 65), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento, la prima, agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma e 29, secondo comma Cost., e la seconda agli artt. 2, 3 e 29 Cost.

Art. 571.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi [c.p. 31].

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte [c.p. 63] a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [c.p. 29, 32].

Art. 572.

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. (1)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 31, 32].

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni (2).

(1) La cognizione per questo reato appartiene al pretore quanto al primo comma; al Tribunale per il secondo comma; alla Corte di Assise in caso di morte del maltrattato.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 13-19 gennaio 1972, n. 3 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1972, n. 23), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 235 c.p.p., in riferimento all'art. 13 Cost.

Art. 573.

Sottrazione consensuale di minorenni.

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la patria potestà [c.c. 316] (1) o al tutore [c.c. 346] ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo [c.p. 120; c.p.p. 336] (2) con la reclusione fino a due anni [c.p. 522, 524].

La pena è diminuita [c.p. 65], se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata [c.p. 64], se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544 (3).

(1) Ora alla patria potestà è sostituita la potestà dei genitori, secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. con l'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5-22 febbraio 1964, n. 9 (Gazz. Uff. 29 febbraio 1964, n. 54), ha dichiarato la illegittimità dell'art. 574, c.p., in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost., in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà, e, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 573 c.p., in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost., in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà.

(3) I citati articoli 525 e 544 c.p. sono stati abrogati, rispettivamente, dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42), recante le nuove norme in materia di violenza sessuale e dall'art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442, di abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore. La Corte costituzionale, con sentenza 17-26 giugno 1975, n. 163 (Gazz. Uff. 2 luglio 1975, n. 174), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 Cost. La stessa Corte, con sentenza 15-20 giugno 1977, n. 122 (Gazz. Uff. 29 giugno 1977, n. 176), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.; con sentenza 26 settembre-6 ottobre 1988, n. 957 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1988, n. 41 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.

Art. 574.

Sottrazione di persone incapaci.

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà [c.c. 316] (1), al tutore [c.c. 346], o al curatore [c.c. 392, 424], o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la patria potestà (2), del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni [c.p. 120, 522, 524; c.p.p. 336].

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio (3).

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544 (4).

(1) Alla patria potestà è ora sostituita la potestà dei genitori, ai sensi dell'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 5-22 febbraio 1964, n. 9 (Gazz. Uff. 29 febbraio 1964, n. 54), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 574 c.p., in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost.; in quanto limitava il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà, e, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 573 c.p., in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost. in quanto limitava il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà. La stessa Corte, con sentenza 21-28 marzo 1969, n. 54 (Gazz. Uff. 2 aprile 1969, n. 85), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della prima parte del presente articolo, in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost.

(2) Alla patria potestà è ora sostituita la potestà dei genitori, ai sensi dell'art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 5-22 febbraio 1964, n. 9 (Gazz. Uff. 29 febbraio 1964, n. 54), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 574 c.p., in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost.; in quanto limitava il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà, e, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 573 c.p., in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost. in quanto limitava il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà. La stessa Corte, con sentenza 21-28 marzo 1969, n. 54 (Gazz. Uff. 2 aprile 1969, n. 85), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della prima parte del presente articolo, in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost.

(3) Vedi l'art. 5, L. 9 ottobre 1967, n. 962, sulla repressione del genocidio.

(4) I citati articoli 525 e 544 c.p. sono stati abrogati, rispettivamente, dall'art. 1, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42), recante le nuove norme in materia di violenza sessuale e dall'art. 1, L. 5 agosto 1981, n. 442, di abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.

Titolo XII. Dei delitti contro la persona. (estratto)

Art. 578.

Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.

La madre che cagiona la morte del proprio neonato [c.p. 314] immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 5 agosto 1981, n. 442, di abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.

-omissis-

Art. 591.

Abbandono di persone minori o incapaci.

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32].

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato [c.p. 4] per ragioni di lavoro (1).

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale [c.p. 582], ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate [c.p. 64] se il fatto è commesso dal genitore [c.p. 504], dal figlio,

dal tutore [c.c. 346] o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato [c.c. 291; c.p. 31].

(1) Vedi la L. 24 luglio 1930, n. 1278, in materia di emigrazione.

Art. 593.

Omissione di soccorso.

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro (1).

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale [c.p. 582, 583], la pena è aumentata [c.p. 64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata [c.p. 63] (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 9 aprile 2003, n. 72. In materia di omissione di soccorso in caso di incidente stradale vedi l'art. 189, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada.

Il testo del presente comma, in vigore prima della suddetta modifica, era il seguente: «Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309». L'importo della multa risultava così aumentato ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Vedi, anche, l'art. 14, L. 24 dicembre 2003, n. 363 sull'omissione di soccorso nella pratica degli sport della neve.

Art. 600-bis.

Prostituzione minorile.

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164 (1).

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni (2).

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi (3) (4).

(1) Gli attuali secondo, terzo e quarto comma così sostituiscono l'originario secondo comma ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

Il testo del secondo comma precedentemente in vigore era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.».

(2) Gli attuali secondo, terzo e quarto comma così sostituiscono l'originario secondo comma ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(3) Gli attuali secondo, terzo e quarto comma così sostituiscono l'originario secondo comma ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 3 agosto 1998, n. 269. I delitti previsti in questo articolo, consumati o tentati, puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

Art. 600-ter.

Pornografia minorile.

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 (1).

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 (2).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 (3).

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità (4) (5).

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(5) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 3 agosto 1998, n. 269. I delitti previsti in questo articolo, consumati o tentati, puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi,

anche, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

Art. 600-quater.

Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi così sostituito dall'art. 3, L. 6 febbraio 2006, n. 38. Vedi, anche, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti di cui al presente articolo, ai sensi e con i limiti previsti dall'art. 1 della stessa legge.

Art. 600-quater.1.

Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 6 febbraio 2006, n. 38. Vedi, anche, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146 e l'art. 1, L. 31 luglio 2006, n. 241, sulla concessione di indulto.

Art. 600-quinquies.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 3 agosto 1998, n. 269. I delitti previsti in questo articolo, consumati o tentati, puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

Art. 600-sexies.

Circostanze aggravanti ed attenuanti.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici (1).

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata (2).

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà (3) (4).

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (5) (6).

(1) Comma così modificato dall'art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Comma così modificato dall'art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228.

(3) Comma così modificato dall'art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 3 agosto 1998, n. 269. I delitti previsti in questo articolo, consumati o tentati, puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(5) Comma aggiunto dall'art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228.

(6) Vedi, anche, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146.

Art. 600-septies.

Confisca e pene accessorie.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente

sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelesive (1).

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (2) (3).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi così sostituito dall'art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(3) Vedi, anche, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146.

Art. 601.

Tratta di persone.

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi (1).

(1) Articolo prima modificato dall'art. 9, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi così sostituito dall'art. 2, L. 11 agosto 2003, n. 228. Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228). Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356. Vedi, in merito alla riduzione in schiavitù, il R.D. 26 aprile 1928, n. 1723, di approvazione della Convenzione stipulata in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati, il 25 settembre 1926; l'art. 4, della Convenzione resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848; l'art. 1, della Convenzione resa esecutiva con L. 20 dicembre 1957, n. 1304; la L. 13 luglio 1966, n. 653; la L. 2 gennaio 1989, n. 8. Vedi, inoltre, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

-omissis-

Art. 604.

Fatto commesso all'estero.

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-

quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia (1).

(1) Articolo prima sostituito dall'art. 10, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi così modificato dall'art. 6, L. 9 gennaio 2006, n. 7. Vedi, anche, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146.

-omissis-

609-bis. Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398] (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42). L'art. 16 della stessa legge, come modificato dall'art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269, ha così disposto «1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime». Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

609-ter. Circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico

servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398] (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42). L'art. 16 della stessa legge, come modificato dall'art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269, ha così disposto: «1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime».

609-quater.

Atti sessuali con minorenne.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (1).

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni (2).

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398] (3).

(1) Numero così sostituito dall'art. 6, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.».

(2) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42). L'art. 16 della stessa legge, come modificato dall'art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269, ha così disposto: «1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime». Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

609-quinquies.

Corruzione di minorenne.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 734-bis; c.p.p. 392] (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42) e così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1996, n. 73. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

609-sexies.

Ignoranza dell'età della persona offesa.

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42). La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 luglio 2007, n. 322 (Gazz. Uff. 1° agosto 2007, n. 30 - Prima Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma, Cost.

609-septies.

Querela di parte.

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento

del fatto non ha compiuto gli anni diciotto (1);

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza (2);

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma (3).

(1) Numero così modificato dall'art. 7, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;».

(2) Numero così sostituito dall'art. 7, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;».

(3) Articolo aggiunto dall'art. 8, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42).

609-octies.

Violenza sessuale di gruppo.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112 [c.p. 734-bis; c.p.p. 392, 398] (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42). L'art. 16 della stessa legge, come modificato dall'art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269, come modificato dall'art. 15, L. 3 agosto 1998, n. 269, ha così disposto: «1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime». Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 13-26 luglio 2005, n. 325 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.

L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

609-nonies.

Pene accessorie ed altri effetti penali.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

- 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42) e poi così modificato dall'art. 8, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

- 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;
 - 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
 - 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.».
-

609-decies.

Comunicazione dal tribunale per i minorenni.

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni (1).

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento (2).

(1) Comma così modificato prima dall'art. 13, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi dall'art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 228 del 2003 era il seguente: «Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla legge n. 269 del 1998 era il seguente: «Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.».

(2) Articolo aggiunto dall'art. 11, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42).

-omissis-

Codice di procedura penale

Art. 33-bis.

Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale.

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

-omissis-

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, n. 2, [c.p. 416, 416-bis, 416-ter, 420, 429, 431, 432, 433, 440, 449, 452] 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies [c.p. 513-bis, 564] [c.p. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies] puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 [c.p. 644] del codice penale;

-omissis-

Art. 190-bis.

Requisiti della prova in casi particolari.

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze (1).

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici (2) (3).

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 1 marzo 2001, n. 63. L'art. 26 della citata legge n. 63 del 2001 ha così disposto: «Art. 26. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5. 2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste. 3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale. 4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7

gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge. 5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse».

(2) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi così modificato dall'art. 14, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 3, terzo comma, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

-omissis-

Art. 282-bis.

Allontanamento dalla casa familiare.

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinqües e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 4 aprile 2001, n. 154.

-omissis-

Art. 331.

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362].
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

-omissis-

Art. 380.

Arresto obbligatorio in flagranza.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto [Cost. 13] di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo [c.p. 43], consumato o tentato [c.p. 56], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
 - a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
 - b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
 - c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale (1);

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale (2);

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (3);

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (4);

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (5);

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (6);

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni (7);

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale] (8), delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654 (9);

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale (10);

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale [c.p. 416], se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà (11).

 (1) Lettera così modificata prima dall'art. 11, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi dall'art. 12, L. 6 febbraio 2006, n. 38.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 38 del 2006 era il seguente: «d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 269 del 1998 così disponeva: «d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 del codice penale».

(2) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38.

(3) Lettera così modificata dall'art. 10, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale.». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 54 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1993, n. 9 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevedeva l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., primo comma, n. 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorresse la circostanza attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 4.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 10, L. 26 marzo 2001, n. 128.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza del buon andamento dell'attività amministrativa. La Corte costituzionale, con sentenza 1-8 giugno 1992, n. 260 (Gazz. Uff. 17 giugno 1992, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lett. g), del c.p.p., in relazione all'art. 5, ultimo comma, della L. 18 aprile 1975, n. 110 recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, in riferimento all'art. 3 della Cost.

(6) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo all'arresto in flagranza.

(7) Lettera così modificata dall'art. 13, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni».

In precedenza l'art. 2, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 aveva aggiunto, dopo la parola «terrorismo», le seguenti: «anche internazionale». La legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del citato decreto-legge, ha però soppresso il suddetto articolo 2. Vedi gli artt. 21 e 29, L. 18 aprile 1975, n. 110, di integrazione della disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; l'art. 1, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, nonché l'art. 11, L. 29 maggio 1982, n. 304, sulla difesa dell'ordinamento costituzionale.

(8) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 4, sesto comma, lettera a), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti contro la criminalità mafiosa.

(9) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2-bis, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il testo precedente alla modifica del 1993 così disponeva: «l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, L. 20 giugno 1952, n. 645».

(10) Lettera aggiunta dall'art. 4, sesto comma, lettera b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti contro la criminalità mafiosa.

(11) Le disposizioni relative all'arresto in flagranza non si applicano al procedimento penale davanti al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

-omissis-

Art. 392.

Casi.

1. Nel corso delle indagini preliminari [c.p.p. 326, 327, 328, 329, 551] il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

- a) all'assunzione della testimonianza [c.p.p. 194] di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
- b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
- c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri (2);
- d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 (3);
- e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
- f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
- g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1(4).

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni [c.p.p. 227, commi 2 e 4, 468, comma 5] (5).

(1) Le disposizioni relative all'incidente probatorio non si applicano al procedimento penale davanti al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(2) Le parole «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)» poste alla fine della presente lettera sono state soppresse dall'art. 4, L. 7 agosto 1997, n. 267 (Gazz. Uff. 11 agosto 1997, n. 186), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'art. 6 della stessa legge ha così disposto: «Art. 6. Norma transitoria.

1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificate dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini

preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

3. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

4. Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3.

5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in ogni caso superare il termine di sei mesi».

La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 novembre 1999, n. 428 (Gazz. Uff. 24 novembre 1999, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità della presente lettera, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

(3) Le parole «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)» poste alla fine della presente lettera sono state soppresse dall'art. 4, L. 7 agosto 1997, n. 267 (Gazz. Uff. 11 agosto 1997, n. 186), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'art. 6 della stessa legge ha così disposto: «Art. 6. Norma transitoria.

1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al comma 1, lettere c) e d) dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificate dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

3. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

4. Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3.

5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 del codice di

procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in ogni caso superare il termine di sei mesi».

La Corte costituzionale, con sentenza 8-19 novembre 1999, n. 428 (Gazz. Uff. 24 novembre 1999, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità della presente lettera, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

(4) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42), poi modificato dall'art. 13, L. 3 agosto 1998, n. 269, dall'art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228 e dall'art. 14, L. 6 febbraio 2006, n. 38 ed infine così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38.

Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla legge n. 38 del 2006 era il seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 228 del 2003 era il seguente: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 6-18 dicembre 2002, n. 529 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2002, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla legge n. 269 del 1998 così disponeva: «1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

(5) La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 10 marzo 1994, n. 77 (Gazz. Uff. 16 marzo 1994, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare.

-omissis-

Art. 398.

Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica [c.p.p. 395] e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

a) l'oggetto della prova [c.p.p. 187] nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero (1).

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis (2).

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 4, L. 7 agosto 1997, n. 267 (Gazz. Uff. 11 agosto 1997, n. 186), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero».

(2) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42).

(3) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42) e poi così modificato dall'art. 13, L. 3 agosto 1998, n. 269, dall'art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228, dall'art. 14, L. 6 febbraio 2006, n. 38 e dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. La Corte costituzionale, con sentenza 1° giugno-9 luglio 1998, n. 262 (Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 5-bis, nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano

minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. La stessa Corte, con sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 63 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma 5-bis, nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 7-9 maggio 2001, n. 114 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 19 - Prima serie speciale) aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del comma 5-bis, in riferimento all'art. 3 Cost.; con sentenza 6-18 dicembre 2002, n. 529 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2002, ediz. straord. - Prima serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del comma 5-bis, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.

Il testo del presente comma, in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, era il seguente: «5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.».

Il testo del presente comma, in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 38 del 2006, era il seguente: «5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.».

Il testo del presente comma, in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 228 del 2003, era il seguente: «5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 269 del 1998 così disponeva: «5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni

testimonialiali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti».

-omissis-

Art. 472.

Casi in cui si procede a porte chiuse.

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato [c.p.p. 202] (1).

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto (2).

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

(1) Vedi, anche, l'art. 12, L. 24 ottobre 1977, n. 801, sull'istituzione e sull'ordinamento dei servizi per le informazioni, la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato.

(2) Comma aggiunto dall'art. 15, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42) e poi così modificato dall'art. 13, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi dall'art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 228 del 2003 era il seguente: «3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 269 del 1998 così disponeva: «3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.».

-omissis-

Art. 498.**Esame diretto e controesame dei testimoni.**

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame (1).

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis (2).

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico (3).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 283 (Gazz. Uff. 6 agosto 1997, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.

(2) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 3 agosto 1998, n. 269. La Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 63 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 2 Cost.

(3) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi così modificato dall'art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228 e dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. La Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 63 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

Il testo del presente comma, in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, era il seguente: «4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 228 del 2003 era il seguente: «4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter,

609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.».

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382. (estratto)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.

TITOLO III
Servizi sociali

Capo I - Oggetto

17. Materie del trasferimento.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie «polizia locale urbana e rurale», «beneficenza pubblica», «assistenza sanitaria ed ospedaliera», «istruzione artigiana e professionale», «assistenza scolastica», «musei e biblioteche di enti locali», come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.

-omissis-

Capo III - Beneficenza pubblica

22. Beneficenza pubblica.

Le funzioni amministrative relative alla materia «beneficenza pubblica» concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

23. Specificazione.

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:

- a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;
- b) all'assistenza post-penitenziaria;
- c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

-omissis-

Legge 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O.

Titolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149.

TITOLO I

Principi generali (4)

- 1.** 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento (5).

(4) Rubrica così sostituita dall'art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149.

TITOLO I-bis

Dell'affidamento del minore (6)

- 2.** 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi (7).

(6) Intitolazione aggiunta dall'art. 2, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(7) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 28 marzo 2001, n. 149.

3. 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio (8).

(8) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 28 marzo 2001, n. 149.

4. 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato (9).

(9) Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 28 marzo 2001, n. 149.

5. 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario

esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria (10).

(10) Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 28 marzo 2001, n. 149.

TITOLO II Dell'adozione Capo I Disposizioni generali

6. 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati (11).

(11) Articolo così sostituito dall'art. 6, L. 28 marzo 2001, n. 149. La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo-1° aprile 1992, n. 148 (Gazz. Uff. 8 aprile 1992, n. 15 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non consentiva l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, nel caso in cui per uno di essi l'età degli adottanti superasse di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione fosse derivato ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione; con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 303 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, nel caso in cui l'età di uno dei coniugi adottanti superasse di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella di solito intercorsa tra genitori e figli, se dalla mancata adozione fosse derivato un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore; con sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998, n. 349 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 41 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, nel caso in cui l'età di uno dei coniugi adottanti non superasse di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella di solito intercorsa tra genitori e figli, se dalla mancata adozione fosse derivato un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore; con sentenza 5-9 luglio 1999, n. 283 (Gazz. Uff. 14 luglio 1999, n. 28, Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, nel caso in cui l'età dei coniugi adottanti superasse di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorsa tra genitori e figli, se dalla mancata adozione fosse derivato un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

7. 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento (12).

(12) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 28 marzo 2001, n. 149.

Capo II Della dichiarazione di adottabilità (13)

8. 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10 (14) (15).

(13) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(15) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque

non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

9. 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi (16).

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inefficienza ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell' articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità (17) (18).

(16) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 giugno-4 luglio 2002, n. 314 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo 2001, n. 149, recte: art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione.

(17) Articolo così sostituito dall'art. 9, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(18) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

10. 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile (19) (20).

(19) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(20) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

11. Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore (21).

Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale.

Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.

Ove il tribunale sospenda o rinvi la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.

Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva (22) (23).

(21) Comma così modificato dall'art. 11, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(22) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

(23) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

12. Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.

Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 (24) (25) (26).

(24) Comma così modificato dall'art. 12, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(25) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

(26) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

13. Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza (27) (28).

(27) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

(28) La Corte costituzionale con sentenza 8-10 maggio 1995, n. 160 (Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 20, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

14. 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le iniziative opportune (29) (30).

(29) Articolo così sostituito dall'art. 13, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(30) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

15. 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

- a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
- b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
- c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17 (31) (32).

(31) Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(32) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

16. 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile (33) (34).

(33) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(34) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

17. 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell' articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi (35) (36).

(35) Articolo così sostituito dall'art. 16, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(36) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

18. 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni (37) (38).

(37) Articolo così sostituito dall'art. 17, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(38) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

19. Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore (39).

(39) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

20. Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando (40).

(40) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

21. 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato (41) (42).

(41) Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(42) L'art. 1, D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal presente capo (artt. 8-21), e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. Successivamente, il comma 1 dell'art. 1, D.L. 1° luglio 2002, n. 126, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ha disposto che, in via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti disciplinati dalla presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 150 del 2001. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall'art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, al 30 giugno 2005 dall'art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188 (Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, al 30 giugno 2006 dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e al 30 giugno 2007 dall'art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.

Capo III Dell'affidamento preadottivo

22. 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale (43) (44).

(43) Articolo così sostituito dall'art. 19, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(44) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 maggio 2001, n. 192 (Gazz. Uff. 20 giugno 2001, n. 24, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Cost.

23. 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile (45).

(45) Articolo così sostituito dall'art. 20, L. 28 marzo 2001, n. 149.

24. Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.

La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

Capo IV Della dichiarazione di adozione

25. 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile (46).

(46) Articolo così sostituito dall'art. 21, L. 28 marzo 2001, n. 149.

26. 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell' articolo 360 del codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.

5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza (47).

(47) Articolo così sostituito dall'art. 22, L. 28 marzo 2001, n. 149.

27. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei (48).

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali (49).

(48) Comma così modificato dall'art. 23, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(49) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-16 luglio 2002, n. 350 (Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione.

28. 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (50) (51).

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili (52) (53).

(50) Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 2 dell'art. 177, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(51) La Corte costituzionale, con sentenza 16-25 novembre 2005, n. 425 (Gazz. Uff. 30 novembre 2005, n. 48, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, nel testo modificato dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

(52) Articolo così sostituito dall'art. 24, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(53) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-16 luglio 2002, n. 350 (Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione.

TITOLO III Dell'adozione internazionale

Capo I Dell'adozione di minori stranieri (54)

29. 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata «Convenzione», a norma delle disposizioni contenute nella presente legge (55).

(54) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476. Per l'istituzione del «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali» vedi il comma 152 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(55) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

29-bis. 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità (56) (57) (58).

(56) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

(57) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 85 (Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis come introdotto con legge 31 dicembre 1998, n. 476 «e delle norme collegate», sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione.

(58) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 luglio 2005, n. 347 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione.

30. 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.

5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati (59) (60).

(59) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

(60) La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-5 febbraio 1998, n. 10 (Gazz. Uff. 11 febbraio 1998, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 31 della Costituzione.

31. 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo (61).

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

- a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
- b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
- c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
- d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
- e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
- f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
- g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
- h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
- i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
- l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
- m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
- n) [certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater] (62);
- o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione (63).

(61) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 luglio 2005, n. 347 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione.

(62) Lettera abrogata dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono ora contenute negli articoli 27 e 37 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

(63) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

32. 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;

b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando (64).

(64) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

33. 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.

2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34 (65).

(65) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

34. 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi (66).

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile (67).

(66) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 415 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, così come modificati dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(67) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

35. 1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27 (68).

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile (69).

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale (70).

5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

- a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
- b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;
- c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;
- d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
- e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse (71) (72) (73).

(68) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 luglio 2005, n. 347 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione.

(69) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 415 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34,

comma 2, e 35, commi 3 e 6, così come modificati dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(70) Comma così modificato dall'art. 32, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(71) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

(72) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-16 luglio 2002, n. 350 (Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione.

(73) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-31 luglio 2002, n. 415 (Gazz. Uff. 7 agosto 2002, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, così come modificati dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

36. 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge (74).

2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;

d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h) (75).

3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (76).

(74) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 luglio 2005, n. 347 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione.

(75) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 luglio 2005, n. 347 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione.

(76) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

37. 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani (77).

(77) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

37-bis. 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza (78).

(78) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

38. 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

- a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
- b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
- g) un rappresentante del Ministero della salute;
- h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari (79).

3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta (80).

4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. [Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica] (81). [A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno] (82) (83).

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche (84) (85).

(79) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 2. Per l'abrogazione del presente comma vedi il comma 19-quinquies dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(80) Comma così modificato dall'art. 39-duodettricies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per l'abrogazione del presente comma vedi il comma 19-quinquies dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(81) Periodo soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera b), L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(82) Periodo soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera b), L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(83) Per l'abrogazione del presente comma vedi il comma 19-quinquies dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(84) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476. Vedi, anche, l'art. 3-quinquies, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(85) Per la composizione e la durata in carica della Commissione prevista dal presente articolo vedi, ora, gli articoli da 2 a 5, D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108.

39. 1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis (86);

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;

l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.

2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incumbenti di cui all'articolo 31.

3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa (87) (88).

(86) Con Delib. 31 maggio 2001, n. 2/2001/AE/AUT/ALBO (Gazz. Uff. 14 giugno 2001, n. 136, S.O.), modificata con Delib. 3 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2001, n. 239), con Delib. 17 novembre 2001, n. 12/2001/AE/ALBO (Gazz. Uff. 6 dicembre 2001, n. 284) e con Delib. 9 gennaio 2002, n. 3/2002/AE/ALBO (Gazz. Uff. 28 gennaio 2002, n. 23), è stato formato l'albo degli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale. Successivamente, con Delib. 14 novembre 2002, n. 120/2002/AE/ALBO (Gazz. Uff. 30 novembre 2002, n. 281, S.O.), modificata con Comunicato 22 marzo 2003 (Gazz. Uff. 22 marzo 2003, n. 68), con Comunicato 27 giugno 2003 (Gazz. Uff. 27 giugno 2003, n. 147), con Comunicato 10 settembre 2003 (Gazz. Uff. 10 settembre 2003, n. 210), con Comunicato 14 novembre 2003 (Gazz. Uff. 14 novembre 2003, n. 265), con Comunicato 13 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2003, n. 289), con Comunicato 3 agosto 2004 (Gazz. Uff. 3 agosto 2004, n. 180), con Comunicato 25 agosto 2004 (Gazz. Uff. 25 agosto 2004, n. 199), con Comunicato 3 settembre 2004 (Gazz. Uff. 3 settembre 2004, n. 207) e con Comunicato 2 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2004, n. 283), è stato formato, in sostituzione del precedente, l'albo degli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale. Con Delib. 9 gennaio 2002, n. 1/2002/AE/ALBO, con Delib. 20 marzo 2003, n. 39/2003/SG, con Del. 17 dicembre 2003, n. 172/2003 e con Del. 1° marzo 2005, n. 3/2005/SG, sono state approvate le linee guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri. Con Del. 17 dicembre 2003, n. 163 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2004, n. 1, S.O.), rettificata con Comunicato 7 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2004, n. 31), è stato formato, in sostituzione del precedente, il nuovo albo degli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale. Con Del. 20 dicembre 2004, n. 36/2004/SG/AE/AUT/ALBO (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.), modificata con Comunicato 2 maggio 2005 (Gazz. Uff. 2 maggio 2005, n. 100), con Del. 25 luglio 2005, n. 4/2005/AE/REV (Gazz. Uff. 11 agosto 2005, n. 186) e con Del. 27 settembre 2005, n. 5/2005/AE/AUT (Gazz. Uff. 25 novembre 2005, n. 275), è stato formato, in sostituzione del precedente, il nuovo albo degli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale. Con Del. 19 dicembre 2005, n. 20/2005/SG/AE/AUT/ALBO (Gazz. Uff. 1° aprile 2006, n. 77, S.O.), modificata con Comunicato 22 giugno 2006 (Gazz. Uff. 22 giugno 2006, n. 143, S.O.) e con Comunicato 10 luglio 2006 (Gazz. Uff. 10 luglio 2006, n. 158) è stato formato, in sostituzione del precedente, il nuovo albo degli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale. Da ultimo, con Del. 20 dicembre 2006, n. 12/2006/SG/AE/AUT/ALBO (Gazz. Uff. 29 dicembre 2006, n. 301, S.O.), modificata con Comunicato 15 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2007, n. 240, S.O.) e con Comunicato 10 novembre 2007 (Gazz. Uff. 10 novembre 2007, n. 262), è stato formato, in sostituzione del precedente, il nuovo albo degli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale.

(87) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

(88) Per l'abrogazione del presente articolo vedi il comma 19-quinquies dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per i compiti della Commissione per le adozioni internazionali vedi, ora, l'art. 6, D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108.

39-bis. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

- a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
- b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.

3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale (89).

(89) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

39-ter. 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;
- b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
- c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
- d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
- e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
- f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
- g) avere sede legale nel territorio nazionale (90) (91).

(90) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

(91) Con Del. 28 ottobre 2008, n. 13/2008/SG (Gazz. Uff. 11 dicembre 2008, n. 289, n. 289, S.O.) sono stati approvati i criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dal presente articolo e sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel relativo albo. Vedi, anche, l'art. 11, D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108.

39-quater. [1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età (92);

b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età (93);

c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione (94) (95)] (96).

(92) Le disposizioni di cui alla presente lettera sono ora contenute nell'articolo 27 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

(93) Le disposizioni di cui alla presente lettera sono ora contenute nell'articolo 37 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

(94) Le disposizioni di cui alla presente lettera sono ora contenute nell'articolo 27 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

(95) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

(96) Articolo abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Capo II

Dell'espatrio di minori a scopo di adozione

40. I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge (97).

(97) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

41. Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.

Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il

console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.

Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore.

Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato (98).

(98) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

42. Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità straniera.

43. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero (99).

Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, numero 200.

Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

(99) Comma così modificato dall'art. 33, L. 28 marzo 2001, n. 149.

TITOLO IV Dell'adozione in casi particolari

Capo I Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti

44. 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

- a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge ;

- c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
- d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare (100) (101).

(100) Articolo così sostituito dall'art. 25, L. 28 marzo 2001, n. 149. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 44 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1990, n. 6 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 44, quinto comma, nella parte in cui, limitatamente al disposto della lettera b) del primo comma, non consentiva al giudice competente di ridurre, in presenza di validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età a diciotto anni.

(101) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-29 luglio 2005, n. 347 (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione.

45. 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.

4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue condizioni di minorazione (102).

(102) Articolo così sostituito dall'art. 26, L. 28 marzo 2001, n. 149. In precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, secondo comma, nella parte in cui è previsto il consenso anziché l'audizione del legale rappresentante del minore.

46. Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato

dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo (103).

(103) La Corte costituzionale, con sentenza 10-20 luglio 2007, n. 315 (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 31 della Costituzione.

47. 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante (104).

(104) Articolo così sostituito dall'art. 27, L. 28 marzo 2001, n. 149.

48. Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall' articolo 147 del codice civile.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell' articolo 382 del codice civile.

49. 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni (105).

(105) Articolo così sostituito dall'art. 28, L. 28 marzo 2001, n. 149.

50. Se cessa l'esercizio da parte, dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

51. La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolvrebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

52. Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.

Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento pronuncia sentenza (106).

Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.

Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

(106) Comma così modificato dall'art. 32, L. 28 marzo 2001, n. 149.

53. La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.

Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

54. Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunciata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

55. Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile (107).

(107) La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 giugno 2002, n. 268 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione.

Capo II Delle forme dell'adozione in casi particolari.

56. Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.

Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato (108).

L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni e della sezione per i minorenni della corte di appello (109).

(108) La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, nella parte in cui è previsto il consenso anziché l'audizione del legale rappresentante il minore.

(109) La Corte costituzionale, con sentenza 25-29 ottobre 1999, n. 401 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, quarto comma, in relazione all'art. 313 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione.

57. Il tribunale verifica:

1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;

2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.

A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.

L'indagine dovrà riguardare in particolare:

- a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti (110);
- b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
- c) la personalità del minore;
- d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.

(110) Lettera così sostituita dall'art. 29, L. 28 marzo 2001, n. 149.

TITOLO V Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile

-omissis-

69. In aggiunta a quanto disposto nell' articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

70. 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell' articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 (120).

(120) Articolo così sostituito dall'art. 34, L. 28 marzo 2001, n. 149.

71. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni (121) (122).

Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.

Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare (123).

Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all' articolo 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.

La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare (124).

Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 (125).

(121) Comma così sostituito dall'art. 35, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(122) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-13 giugno 2000, n. 196 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.

(123) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-13 giugno 2000, n. 196 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.

(124) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-13 giugno 2000, n. 196 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.

(125) Comma così sostituito dall'art. 35, L. 28 marzo 2001, n. 149.

72. Chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

72-bis. 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma

1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo (126).

(126) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 31 dicembre 1998, n. 476.

73. Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000 (127).

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni.

(127) Comma così sostituito dall'art. 36, L. 28 marzo 2001, n. 149.

74. Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento (128).

Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all' articolo 264, secondo comma, del codice civile (129).

(128) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-13 giugno 2000, n. 196 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.

(129) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-13 giugno 2000, n. 196 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, primo, terzo e quinto comma, e 74, primo e secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.

75. [L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge.

La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.

Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533] (130).

(130) Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, l'art. 143 del citato D.P.R. n. 115 del 2002.

76. Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima (131).

(131) La Corte costituzionale, con sentenza 1° luglio 1986, n. 199 (Gazz. Uff. 25 luglio 1986, n. 36 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76 nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.

77. Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all' articolo 87 del codice civile.

78. ... (132).

(132) Sostituisce il quarto comma dell' art. 87 del codice civile.

79. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell' art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento (133).

Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.

Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in considerazione della loro capacità di discernimento, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso (134).

Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente non legalmente separato, deve prestare l'assenso.

I discendenti degli adottati o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.

Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.

Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.

Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

(133) La Corte costituzionale con sentenza 1° luglio 1986, n. 198 (Gazz. Uff. 25 luglio 1986, n. 36 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunciare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell' art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore. La stessa Corte, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 183 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1988, n. 8 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 79, primo comma, nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di età tra adottanti e adottato superi i 40 anni.

(134) Comma così modificato dall'art. 32, L. 28 marzo 2001, n. 149.

80. 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche (135).

(135) Articolo prima modificato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e poi così sostituito dall'art. 38, L. 28 marzo 2001, n. 149.

81. ... (136).

(136) Sostituisce l'ultimo comma dell' art. 244 del codice civile.

82. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge 23 dicembre 1997, n. 451. Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia . (estratto)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302.

Art. 1.

Commissione parlamentare per l'infanzia.

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 .
6. È istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

-omissis-

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (estratto)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

-omissis-

19. Divieti di espulsione e di respingimento.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana (191) (192);

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) .

(191) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 ottobre-8 novembre 2000, n. 481 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 158 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 14-24 aprile 2008, n. 118 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.

(192) La Corte costituzionale, con ordinanza 24-31 ottobre 2007, n. 361 (Gazz. Uff. 7 novembre 2007, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, lettera b-bis), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera c), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29, e 30 della Costituzione.

(193) La Corte costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2000, n. 376 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, che sostituisce la lettera d) del comma 2 dell'art. 17 della L. 6 marzo 1998, n. 40, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio.

(194) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 232 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione.

(195) La Corte costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 252 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 32 della Costituzione.

(196) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 260 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione.

(197) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 161 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, sollevata in riferimento all'art. 2 della Costituzione.

(198) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 162 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 29, comma 1, lettera b-bis), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione.

(199) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-11 maggio 2006, n. 192 (Gazz. Uff. 17 maggio 2006, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 30 e 32 della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 6-22 dicembre 2006, n. 444 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 397 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 14-24 aprile 2008, n. 118 (Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettere c) e d), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.

(200) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 225 (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione; inoltre ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 30, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione.

-omissis-

33. Comitato per i minori stranieri.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

- a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
- b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo (249).

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali (250) (251).

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo (252).

(249) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535.

(250) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 (Gazz. Uff. 27 aprile 1999, n. 97).

(251) La Corte costituzionale, con ordinanza 10 luglio-4 agosto 2003, n. 295 (Gazz. Uff. 13 agosto 2003, n. 32, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2-bis, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(252) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.

D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (estratto)

Publicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 258, S.O.

Art. 28.

Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento.

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

a) per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza (67);

a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri (68);

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico:

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare, una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico.

(67) Lettera così sostituita dall'art. 22, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).

(68) Lettera aggiunta dall'art. 22, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).

D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535. Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (estratto)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2000, n. 19.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113;

Visto, in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, concernente l'istituzione e i compiti del Comitato per i minori stranieri;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 1997, sui minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2, 20, 22;

Vista la legge 30 giugno 1975, n. 396, recante ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata all'Aja il 28 maggio 1970;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la nota 20 ottobre 1999, n. 133, della Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia;

Adotta il seguente regolamento:

Capo I
Disposizioni generali

1. Oggetto e definizioni.

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e b).

2. Per «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore presente non accompagnato», s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

3. Per «minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato», di seguito denominato «minore accolto», s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

4. Per «rimpatrio assistito» si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.

5. Per «testo unico» si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999.

6. Per «Comitato» si intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico.

Capo II Comitato per i minori stranieri

2. *Compiti del Comitato.*

1. Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Ai fini del comma 1, il Comitato:

- a) vigila sulle modalità di soggiorno dei minori;
- b) coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;
- c) delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
- d) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c);
- e) accerta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5;
- f) svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti;
- g) in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unità familiare di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;
- h) definisce criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera c);
- i) provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati, secondo le modalità previste dall'articolo 5.

3. Il Comitato può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali del Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

3. Costituzione ed organizzazione del Comitato.

1. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da nove rappresentanti:

- uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- uno del Ministero degli affari esteri;
- uno del Ministero dell'interno;
- uno del Ministero della giustizia;
- due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- uno dell'Unione province italiane (UPI);
- due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori non accompagnati.

2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.

3. Il Comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in relazione a singole necessità e almeno una volta ogni trimestre.

4. I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.

5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati.

6. In caso di necessità, il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio.

-omissis-

Legge 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (estratto)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

-omissis-

22. Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge

n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle L. 4 maggio 1983, n. 184, L. 27 maggio 1991, n. 176, L. 15 febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto 1997, n. 285, L. 23 dicembre 1997, n. 451, L. 3 agosto 1998, n. 296, L. 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

-omissis-

D.P.C.M. 14 febbraio 2001. Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie. (estratto)

Publicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 129.

1. Atto di indirizzo e coordinamento.

1. È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

2. Tipologia delle prestazioni.

1. L'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati.

2. Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni sono definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.

3. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a:

a) funzioni psicofisiche;

b) natura delle attività del soggetto e relative limitazioni;

c) modalità di partecipazione alla vita sociale;

d) fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.

4. L'intensità assistenziale è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il progetto personalizzato, così definite:

a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;

b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;

c) la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche

attraverso percorsi educativi.

5. La complessità dell'intervento è determinata con riferimento alla composizione dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra natura), e alla loro articolazione nel progetto personalizzato.

3. Definizioni.

1. Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.

2. Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso:

a) gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;

b) gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;

c) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti;

d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio;

e) gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica e da dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di diritto al lavoro dei disabili;

f) ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la legislazione vigente.

Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

-omissis-

L. 28 marzo 2001, n. 149. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile. (estratto)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 aprile 2001, n. 96.

-omissis-

Art. 40.

1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.

2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati (39).

4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(39) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 febbraio 2004, n. 91.

-omissis-

D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103. Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 2007, n. 169.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare l'articolo 1, commi 6 e 19;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007; Sulla proposta dei Ministri della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana il seguente regolamento:

1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

1. È confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre

1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinché venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal piano stesso.

4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a:

a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

5. Il piano è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.

6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.

7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni.

8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo (2).

(2) Vedi, anche, la lettera b) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

2. Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza.

1. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarietà sociale, è composto da:

a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

- 1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia;
- 2) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche giovanili;
- 3) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità;
- 4) Ministero della solidarietà sociale;
- 5) Ministero della pubblica istruzione;
- 6) Ministero della salute;
- 7) Ministero degli affari esteri;
- 8) Ministero dell'interno;
- 9) Ministero della giustizia;
- 10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 11) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 12) Ministero delle comunicazioni;

b) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze;

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

d) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) tre rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

f) un rappresentante dell'Unione province italiane;

g) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane;

h) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;

i) un rappresentante della Società italiana di pediatria;

l) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;

m) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni;

n) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS);

o) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;

p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi;

q) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori;

r) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;

s) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti;

t) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali;

u) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto;

v) esperti individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto;

z) il responsabile del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3, di seguito denominato: «Centro di documentazione e analisi», ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 7.

2. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Ministero della solidarietà sociale.

3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato (3).

(3) Vedi, anche, la lettera b) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

3. Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 1 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possono stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Osservatorio annualmente elabora il programma di attività del Centro e ne definisce le priorità.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

- a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;
- b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
- c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;
- d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 1, commi 6 e 7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
- e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;
- f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;
- g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento il Centro intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in particolare, con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312 (4).

(4) Vedi, anche, la lettera c) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

4. Organi del Centro di documentazione e analisi.

1. Gli organi del Centro nazionale di documentazione e analisi sono: il presidente, il coordinatore delle attività scientifiche e il comitato tecnico-scientifico.
2. Il supporto allo svolgimento delle attività degli organi di cui al comma 1 è assicurato dal Dipartimento delle politiche per la famiglia e dal Ministero della solidarietà sociale.

5. Presidente.

1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro della solidarietà sociale, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalità nel settore dell'infanzia.
2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente di cui all'articolo 7.
3. Il presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e compie tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all'articolo 3, sulla base del programma e delle priorità definiti annualmente dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia.
4. Il presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.

6. Comitato tecnico-scientifico.

1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto dal presidente, dal coordinatore delle attività scientifiche, dai due responsabili delle strutture ministeriali di supporto, da due membri nominati rispettivamente con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.
2. Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività del Centro di documentazione e analisi e coadiuva il Dipartimento delle politiche per la famiglia e il Ministero della solidarietà sociale nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attività.
3. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso e il rimborso delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
4. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessità, i responsabili degli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, e del Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 3, comma 3, senza oneri a carico dell'amministrazione.

7. Coordinatore delle attività scientifiche.

1. Il coordinatore delle attività scientifiche è nominato con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche per l'infanzia.

2. Il coordinatore delle attività scientifiche assume la funzione di vicepresidente del Centro. Esso coadiuva il presidente nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 e ne garantisce l'attuazione scientifica.

3. A tale fine, il coordinatore delle attività scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e con gli altri enti di ricerca europei ed internazionali con cui il Centro di documentazione e analisi intrattiene i rapporti ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

8. Pari opportunità.

1. I componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 1 e del Centro di cui all'articolo 3 sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

9. Giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

1. Il piano biennale nazionale d'azione di cui all'articolo 1, comma 2, definisce un programma di iniziative di promozione e comunicazione da realizzarsi in occasione della giornata del 20 novembre dedicata alla celebrazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

10. Durata e relazione di fine mandato.

1. L'Osservatorio e il Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio e il Centro di documentazione presentano una relazione sull'attività svolta ai Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale, che le trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli organismi e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'Osservatorio e quelli del Comitato tecnico-scientifico del Centro di documentazione restano in carica fino alla scadenza del termine di

durata dei rispettivi organismi e possono essere confermati nel caso di proroga della durata degli organismi.

11. Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) gli articoli 2, 3, 4, 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369;
- c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284.

12. Copertura finanziaria e spese di funzionamento.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento a carico del Ministero della solidarietà sociale, relativi agli oneri di funzionamento dell'Osservatorio e ai compensi attualmente spettanti ai componenti del Centro di documentazione, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta dal medesimo Ministero nell'esercizio finanziario 2005 a valere sul capitolo 3271. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.

2. Il Ministro della solidarietà sociale concorre al supporto finanziario dell'Osservatorio nella misura di cui al comma 1. Il Ministro delle politiche per la famiglia concorre al supporto finanziario dell'Osservatorio e del Centro di documentazione a norma dell'articolo 1, commi 1250 e 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

NORMATIVA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge regionale n. 49 del 24/06/1993. Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori. (estratto)

-omissis-

**TITOLO V
PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI**

Art. 19

1. La Regione concorre all' adozione di strumenti di protezione e pubblica tutela dei minori in attuazione e per le finalità previste dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.
2. A tal fine é istituito l'Ufficio del tutore pubblico dei minori per l' esercizio delle funzioni previste all' articolo 21.

Art. 20

1. Il tutore dei minori é nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale.
2. La designazione é valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza nelle prime tre votazioni, la designazione é effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed é valida se il candidato ha ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

1. Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 16/1996

Art. 20 bis

1. Il tutore dei minori deve essere elettore in un Comune della regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20 e deve essere scelto tra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa in materia minorile, nonché nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e deve dare garanzie d'indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
2. Il tutore dei minori dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.
3. Quando si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del tutore dei minori, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.
4. Il tutore dei minori può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la elezione dall'articolo 20, comma 2.
5. La convocazione del Consiglio regionale é effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del tutore dei minori.
6. Il mandato del tutore dei minori viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto; tuttavia egli rimane in carica fino all'insediamento del suo successore.

7.

(ABROGATO)

7 bis.

(ABROGATO)

8. In sede di prima applicazione, sino all'effettiva entrata in funzione dell'Ufficio del tutore dei minori, le relative competenze vengono esercitate dall'Ufficio del Difensore civico.

-
1. Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996
 2. Sostituito il comma 7 da art. 17, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
 3. Aggiunto il comma 7 bis da art. 17, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
 4. Abrogato il comma 7 da art. 6, comma 2, L. R. 6/2004
 5. Abrogato il comma 7 bis da art. 6, comma 3, L. R. 6/2004 , a decorrere dall'approvazione dei provvedimenti relativi al tutore dei minori di cui all'art. 6, comma 1, L.R. 6/2004.
 6. Con deliberazione dell'U.P. del Consiglio regionale 16 giugno 2005, n. 148, si è provveduto all'istituzione dell'"Ufficio di supporto all'attività del tutore dei minori" e a determinarne la dotazione organica. Pertanto il comma 7 bis del presente articolo é abrogato a decorrere dal 6 luglio 2005.

Art. 20 ter

1. Al tutore dei minori spettano l'indennità di presenza pari al sessanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio.

-
1. Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996
 2. Derogata la disciplina da art. 12, comma 35, L. R. 9/2008

Art. 21

1. Spetta al tutore dei minori:

- a) individuare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la consulenza e il sostegno ai tutori o ai curatori nominati;
- b) promuovere, in collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni di volontariato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori;
- c) promuovere, in collaborazione con gli Enti interessati e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
- d) esprimere pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori;
- e) segnalare al Servizio sociale di base ed al Tribunale dei Minori situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziale;
- f) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico.

-
1. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 11/2006
 2. Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 3, L. R. 11/2006
 3. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 35, L. R. 9/2008

Art. 22

1. Il tutore dei minori:

- a) riferisce semestralmente alla Giunta regionale sull' andamento dell' attività, enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare;
- b) presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può essere sentito dalla competente Commissione consiliare.

Art. 22 bis

- 1. L'Ufficio del tutore dei minori ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.
- 2. Il tutore dei minori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale del tutore dei minori stesso, costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.
- 3. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 2, viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
- 4. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione é adottato dall'Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.
- 5. Nell'organizzazione dell'Ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.
- 6. Il tutore dei minori si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione del Consiglio regionale. Qualora il tutore dei minori ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'Ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.
- 7. Al tutore dei minori non può essere attribuita la disponibilità esclusiva di un autista e di un'auto di servizio.

1. Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2004

Art. 22 ter

- 1. Il tutore dei minori, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.
- 2. Entro il 15 settembre di ogni anno il tutore dei minori sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
- 3. Entro il 31 marzo di ogni anno il tutore dei minori presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria.
- 4. Per l'attuazione del programma di attività e per l'utilizzo della dotazione finanziaria, il tutore dei minori ha piena autonomia gestionale ed operativa.

1. Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 6/2004

-omissis-

Legge regionale n. 20 del 18/08/2005. Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.

Capo I

Finalità e caratteristiche del sistema educativo integrato

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti alle bambine e ai bambini, la Regione promuove, nel quadro più generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l'ampliamento dell'offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi, in modo da concorrere alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche.
2. La Regione, riconoscendo il diritto di scelta e l'autonomia educativa delle famiglie, offre sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità.
3. Nel rispetto dei principi fondamentali e in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla legislazione statale, la presente legge disciplina la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati a favore dei bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e delle loro famiglie. Disciplina inoltre le diverse tipologie dei servizi che compongono il sistema educativo integrato, come definito all'articolo 2, la loro organizzazione, le modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento nonché il finanziamento dei servizi stessi.
4. In attuazione del principio di sussidiarietà sociale, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, riconoscono e valorizzano il ruolo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei soggetti privati senza fini di lucro, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e delle organizzazioni di volontariato. Tali soggetti collaborano alla programmazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia nel relativo ambito territoriale e partecipano alla loro definizione e attuazione.

Art. 2

(Sistema educativo integrato)

1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato <<sistema educativo integrato>>, tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati, che comprendono i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali di cui agli articoli 3, 4 e 5.
2. Il sistema educativo integrato assicura:

- a) il diritto di accesso per le bambine e i bambini;
- b) la partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative;
- c) la prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio;
- d) l'omogeneità dei titoli di studio del personale operante nei servizi, ai sensi della normativa vigente;
- e) la continuità con gli altri servizi educativi e in particolare con la scuola dell'infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;
- f) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori.

Art. 3

(Nidi d'infanzia)

1. Il nido d'infanzia é un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che:
 - a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
 - b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
 - c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.
2. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.
3. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi generali.
4. Il nido d'infanzia é collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.
5. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.
6. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente articolo i nidi d'infanzia a tempo pieno o parziale, i micronidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia, i nidi condominiali, i nidi aziendali.

Art. 4

(Servizi integrativi)

1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.
2. Tra i servizi integrativi rientrano:
 - a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con

la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;

b) gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;

c) i servizi educativi familiari, che possono avere particolari caratteristiche strutturali, pedagogiche e organizzative. Possono essere realizzati presso il domicilio delle famiglie che mettono a disposizione spazi domestici adeguati e prevedono l'affidamento a educatori di bambini di età inferiore a tre anni, in modo stabile e continuativo. Possono realizzarsi anche presso il domicilio degli educatori stessi, se adeguato.

3. Al fine di garantire la coerenza degli interventi, i servizi integrativi prevedono la presenza di personale con qualifica professionale adeguata alle finalità da assicurare. È comunque garantita la presenza di personale educativo in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia.

4. I servizi integrativi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono privi della mensa e di spazi specificatamente adibiti al sonno.

1. Aggiunte parole al comma 4 da art. 64, comma 1, L. R. 6/2006

Art. 5

(Servizi sperimentali)

1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.

2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4. Rientrano tra i servizi sperimentali i servizi autogestiti dalle famiglie e i servizi ricreativi.

3. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 18 può essere determinata la durata massima della sperimentazione.

4. Per iniziativa delle famiglie che si associano possono essere realizzati servizi autogestiti, con caratteristiche strutturali e organizzative proprie, per la cura, l'educazione e l'animazione di bambine e bambini fino a tre anni di età. Tali servizi possono essere realizzati in spazi domestici.

5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.

6. Le modalità per l'inizio dell'attività dei servizi ricreativi sono definite all'articolo 18, comma 2.

Art. 6

(Soggetti gestori dei servizi)

1. I servizi per la prima infanzia che concorrono al sistema educativo integrato possono essere gestiti:

- a) dai Comuni, anche in forma associata;
- b) da altri soggetti pubblici;
- c) da soggetti del privato sociale;
- d) da soggetti privati.

Art. 7

(Accesso ai servizi)

1. È garantito l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e a quelli che godono del finanziamento pubblico da parte delle bambine e dei bambini fino a tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.

2. I servizi di cui al comma 1, anche in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei Comuni, garantiscono l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili, favoriscono l'accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Art. 8

(Partecipazione al costo dei servizi)

1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati e in convenzione, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

1. Interpunzione modificata al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 19/2006

2. Interpunzione modificata al comma 1 da art. 21, comma 2, L. R. 19/2006

Art. 9

(Partecipazione e trasparenza)

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia garantiscono ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi e promuovono la partecipazione delle famiglie all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

Capo II

Soggetti istituzionali

Art. 10

(Attività dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:

- a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;
- b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;
- c) concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 e controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;
- d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;
- e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;
- f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati, accreditati e in convenzione;
- g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi.

1. Interpunzione modificata al comma 1 da art. 21, comma 3, L. R. 19/2006

Art. 11

(Attività delle Province)

1. Le Province, tramite le sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, istituite ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), svolgono attività di rilevazione e monitoraggio del sistema educativo integrato.

Art. 12

(Attività delle Aziende per i servizi sanitari)

1. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture del sistema educativo integrato.
2. Le Aziende per i servizi sanitari adottano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 13

(Attività della Regione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione sociale, nell'ambito della programmazione, avvalendosi delle rilevazioni e dei monitoraggi effettuati dal Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza e acquisito il parere del Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui all'articolo 14, stabilisce:
 - a) le linee di indirizzo per sviluppare l'integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;
 - b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati, accreditati;
 - c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;

- d) le priorità di finanziamento degli interventi;
 - e) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati e in convenzione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:
- a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali;
 - b) gli standard di qualità per la gestione dei servizi;
 - c) le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi da parte dei soggetti accreditati;
 - d) le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20;
 - e) le modalità e gli strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualità dei servizi e degli interventi;
 - f) le modalità per il coordinamento e l'attuazione dei progetti di formazione per gli operatori in servizio nonché le caratteristiche delle attività di ricerca e sperimentazione da attuarsi in collaborazione con le Università, gli enti e gli istituti di ricerca e documentazione.
3. Il regolamento di cui al comma 2 é adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
4. L'Amministrazione regionale predispone, con il concorso dei Comuni, lo schema-tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per disciplinare i rapporti con i soggetti gestori in relazione alle diverse tipologie di servizi.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di protezione sociale é istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento e accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.
6. I Comuni trasmettono alla Direzione centrale di cui al comma 5 comunicazione delle autorizzazioni e degli accreditamenti concessi nonché delle revoche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.

- 1. Interpunzione modificata al comma 1 da art. 21, comma 4, L. R. 19/2006
- 2. Interpunzione modificata al comma 1 da art. 21, comma 5, L. R. 19/2006
- 3. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 3, comma 45, L. R. 22/2007
- 4. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 28, L. R. 30/2007
- 5. Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 28, L. R. 30/2007

Art. 14

(Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo)

- 1. É istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di protezione sociale, il Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, quale organo tecnico-consultivo della Giunta regionale, che opera per promuovere l'integrazione dei servizi del sistema educativo integrato.
- 2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, indirizzi pedagogici omogenei, favorendo la sperimentazione e la verifica di specifici progetti educativi e organizzativi;

- b) esprime pareri e formula proposte all'Amministrazione regionale sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l'infanzia;
- c) fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato;
- d) promuove e coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato;
- e) esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente;
- f) individua criteri per la sperimentazione di metodologie educative, anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere.

3. Il Comitato é costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione sociale, ed é composto da:

- a) un coordinatore pedagogico o coordinatore di servizi per la prima infanzia pubblici per ciascun territorio provinciale, e due coordinatori pedagogici o coordinatori di servizi per la prima infanzia del privato sociale e privati, designati dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
- b) un rappresentante del Gruppo territoriale regionale Nidi-Infanzia;
- c) il Tutore pubblico dei minori;
- d) tre esperti nel campo psico-pedagogico con specifica competenza e comprovata esperienza professionale relativa alla prima infanzia e ai servizi educativi a essa dedicati designati dalla Giunta regionale.

4. (ABROGATO)

5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, tre funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di protezione sociale, istruzione e formazione.

6. Le funzioni di presidente sono esercitate da un componente del Comitato eletto dallo stesso tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d).

7. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. Per la validità delle riunioni é necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un'indennità di presenza giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato é altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

-
- 1. Sostituite parole al comma 3 da art. 21, comma 6, L. R. 19/2006
 - 2. Aggiunte parole al comma 3 da art. 21, comma 7, L. R. 19/2006
 - 3. Abrogato il comma 4 da art. 21, comma 8, L. R. 19/2006

Capo III Interventi finanziari

Art. 15

(Fondo per l'abbattimento delle rette)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, é istituito un Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima

infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, secondo gli indirizzi di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2 bis. Limitatamente agli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, il Fondo di cui al comma 1 é finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia gestiti da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati.

-
1. Interpunzione modificata al comma 1 da art. 21, comma 9, L. R. 19/2006
 2. Aggiunto il comma 2 bis da art. 21, comma 10, L. R. 19/2006
 3. Sostituite parole al comma 2 bis da art. 3, comma 43, L. R. 22/2007

Art. 16 (ABROGATO)

-
1. Articolo abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
 2. Articolo abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006 . L'abrogazione decorre dall'entrata in vigore della L.R. 19/2006 (3/11/2006), essendo venuti meno gli effetti, a carico del presente articolo, dell'abrogazione indiretta a decorrenza differita già disposta dall'art. 65, c. 2, lett. b), L.R. 6/2006.

Art. 17 (ABROGATO)

-
1. Articolo abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006

Capo IV

Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi

Art. 18 (Autorizzazione al funzionamento)

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema educativo integrato é concessa dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:

a) corrispondenza delle strutture alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nonché ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22;

b) presenza di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;

c) offerta di un progetto educativo rispondente alla tipologia del servizio;

d) applicazione al personale in servizio della normativa contrattuale vigente;

e) adozione, qualora sia previsto il servizio mensa, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda per i servizi sanitari competente;

f) previsione della copertura assicurativa del personale e degli utenti;

g) previsione che una quota dell'orario di lavoro del personale, non inferiore a quella stabilita dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie;

h) adeguatezza del rapporto numerico tra personale impiegato e bambini accolti, in relazione alle specifiche tipologie del servizio.

2. I servizi ricreativi di cui all'articolo 5, comma 5, trasmettono al Comune la denuncia di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.

Art. 19

(Revoca dell'autorizzazione)

1. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base é stata concessa l'autorizzazione al funzionamento.

2. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'autorizzazione.

3. Il Comune dispone controlli a campione sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione dei servizi, anche ricreativi.

Art. 20

(Accreditamento)

1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato é previsto l'istituto dell'accREDITamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'autorizzazione al funzionamento, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

2. L'accREDITamento é concesso dal Comune sulla base dei seguenti requisiti:

a) offrire un progetto pedagogico contenente le finalità, la programmazione delle attività educative e le modalità di funzionamento dei servizi;

b) disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalità;

c) attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra soggetti gestori al fine di realizzare il sistema educativo integrato;

d) realizzare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso di cui all'articolo 7 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 9, attraverso la costituzione di appositi organismi di gestione;

e) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio corrispondenti a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2;

f) disporre di apposita Carta dei servizi, coerente con le linee guida definite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, e tale da valorizzare l'autonomia dei singoli progetti educativi;

g) applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.

3. L'accREDITamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei soggetti del privato sociale e privati convenzionati; per i servizi e le strutture pubbliche é condizione di funzionamento.

4. Il Comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base é stato concesso l'accreditamento. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, si applica la procedura di cui all'articolo 19, comma 2.

Capo V

Caratteristiche delle strutture e dei servizi

Art. 21

(Localizzazione)

1. I Comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.
2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.
3. Deve essere altresì assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nella zone ad alta intensità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici.
4. La destinazione d'uso residenziale dell'immobile é compatibile con l'esercizio del servizio di nido condominiale di cui all'articolo 3, comma 6, e degli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 22

(Caratteristiche strutturali)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi educativi per la prima infanzia deve tenere conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio.
2. Diverse tipologie di servizi possono essere ubicate nelle medesime strutture al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi, purché non interferiscano nello svolgimento delle attività.
3. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia sono strutturati per rispondere alle esigenze delle diverse età, ai bisogni dei bambini disabili e in modo da rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.
4. Gli spazi, le strutture interne ed esterne e l'arredamento devono salvaguardare i bambini da eventuali rischi infortunistici.

Art. 23

(Assicurazioni)

1. I bambini accolti presso i servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati devono essere assicurati, per la durata della loro permanenza nella struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.

Art. 24

(Personale)

1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia é assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali.
2. Agli educatori dei servizi integrativi é richiesto lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche per favorire la mobilità tra servizi.
3. Per il personale operante nei servizi ricreativi di cui all'articolo 5, comma 5, la Regione prevede specifici percorsi formativi.

Art. 25

(Compiti del personale)

1. I Comuni, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico e organizzativo attraverso la presenza di operatori in possesso del titolo di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, che garantiscono il buon funzionamento e la razionalizzazione dei costi del servizio, il raggiungimento di livelli organizzativi omogenei, l'uniformità di indirizzo pedagogico, la sperimentazione e la verifica dei nuovi indirizzi educativi proposti dal Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, nonché il collegamento tra le diverse tipologie di servizi.
2. La dotazione di coordinatori pedagogici nei servizi educativi per la prima infanzia viene definita in base alle esigenze e alla tipologia del servizio.
3. Il personale educativo promuove lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attività formative e di cura; si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio.
4. Gli operatori addetti ai servizi generali e di ristorazione garantiscono la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborano con il personale educativo per il buon andamento del servizio.
5. Il personale opera secondo il metodo della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori di supporto ai bambini disabili, garantendo l'integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Art. 26

(Coordinamento pedagogico del sistema educativo integrato)

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, anche in collaborazione tra loro, promuovono forme di coordinamento e di collegamento per la realizzazione del sistema educativo integrato.

Art. 27

(Rapporto numerico tra personale e bambini)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, é definito il rapporto numerico tra il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali e i bambini ospitati presso i servizi educativi per la prima infanzia, secondo le diverse tipologie.
2. Nella definizione dei rapporti numerici va considerato il numero dei bambini iscritti e frequentanti, in relazione alla loro permanenza nel servizio, alla loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore a dodici mesi, alla presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale, alle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio.

Capo VI Norme finali

Art. 28

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei Comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;
 - b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
 - c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino provinciale d'utenza;
 - d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;
 - e) quali controlli sono stati effettuati per verificare che nell'attuazione dei progetti educativi i gestori dei servizi pubblici, del privato sociale e privati abbiano seguito gli indirizzi pedagogici e organizzativi omogenei previsti e quali ne sono state le risultanze, in termini di cambiamenti rilevati nella qualificazione dell'offerta educativa;
 - f) quali sono stati gli orientamenti e le opinioni espresse dalle famiglie in sede di valutazione della qualità dei servizi e in che modo se ne é tenuto conto.
3. La relazione é resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 29

(Norme transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni.
3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al Comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura sia priva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria decade.
4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.
5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo dei servizi per la prima infanzia e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/1995. Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. Aggiunte parole al comma 2 da art. 10, comma 23, L. R. 17/2008

Art. 30
(ABROGATO)

1. Articolo abrogato da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006

Art. 31
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli dall'1 al 17, 19, 20, 22, 23 e dal 25 al 27 della legge regionale 32/1987;
 - b) le lettere b) e c) del comma 12 e la lettera b) del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999 (modificative degli articoli 19 e 23 della legge regionale 32/1987);
 - c) il comma 1, le lettere b), c), d), e) e f) del comma 2 e i commi da 3 a 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);
 - d) la lettera c) del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999 (modificativa dell'articolo 12 della legge regionale 49/1993);
 - e) il comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (modificativo dell'articolo 12 della legge regionale 49/1993);

- f) il comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (sostitutivo dell'articolo 12 della legge regionale 49/1993);
- g) il comma 59 dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (modificativo dell'articolo 12 della legge regionale 49/1993);
- h) (ABROGATA);
- i) (ABROGATA);
- j) gli articoli 74 e 75 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
- k) l'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.

-
1. Sostituite parole al comma 1 da art. 21, comma 12, L. R. 19/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 18, L. R. 30/2007
2. Sostituite parole al comma 1 da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006
3. Abrogate parole al comma 1 da art. 21, comma 14, L. R. 19/2006
4. Abrogate parole al comma 1 da art. 21, comma 15, L. R. 19/2006

Art. 32

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - quota finalizzata del Fondo sociale nazionale.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 trovano copertura nello stanziamento individuato nella legge finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2006.
4. (ABROGATO)
5. (ABROGATO)

-
1. Abrogato il comma 4 da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006
2. Abrogato il comma 5 da art. 21, comma 11, L. R. 19/2006

Legge regionale n. 6 del 31/03/2006. Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale. (estratto)

Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 7 aprile 2006, Suppl.Straord. n. 3 al B.U. 5 aprile 2006, n. 14.

Titolo così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 19 aprile 2006, n. 16.

In armonia con le disposizioni di cui alla presente legge vedi quanto dispone l'art. 2, L.R. 7 luglio 2006, n. 11. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.R. 26 ottobre 2006, n. 20 le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione e attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali secondo le modalità indicate dalla presente legge.

**TITOLO I
FINALITÀ E PRINCIPI**

**Capo I
Finalità e principi**

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), rende effettivi i diritti di cittadinanza sociale realizzando un sistema organico di interventi e servizi.

2. Il sistema organico favorisce altresì la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione individuali e familiari.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la presente legge disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali ampiamente intesi, comprensivi dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, di seguito denominato sistema integrato.

**Art. 2
(Principi)**

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, garantiscono l'insieme dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie.

2. Il sistema integrato ha carattere di universalità, si fonda sui principi di sussidiarietà, di cooperazione e promozione della cittadinanza sociale e opera per assicurare il pieno rispetto dei diritti e il sostegno alla libera assunzione di responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali.

3. La Regione e gli enti locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da situazioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche, realizzano il sistema integrato con il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000.

4. Le politiche regionali del sistema integrato, gli interventi in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi per la prima infanzia e di edilizia residenziale sono realizzati mediante misure attuative coordinate.

5. Ai fini della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, gli enti locali e le loro rappresentanze, previste all'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatici e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), riconoscono e valorizzano il ruolo dei soggetti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15.

6. La Regione riconosce, promuove e sostiene:

a) l'autonomia e la vita indipendente delle persone, con particolare riferimento al sostegno della domiciliarità;

b) il valore e il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;

c) le iniziative di reciprocità e di auto-aiuto delle persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura;

d) la centralità delle comunità locali per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

e) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti;

f) la facoltà da parte della persona e delle famiglie di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, secondo modalità appropriate rispetto ai bisogni e in coerenza con il progetto individuale.

7. La Regione assume il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali e le altre parti sociali.

Art. 3

(Coordinamento regionale delle politiche per la cittadinanza sociale)

1. Ai fini del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale, la Regione garantisce l'integrazione delle politiche socioassistenziali di protezione sociale, sanitarie, abitative, dei trasporti, dell'educazione, formative, del lavoro, culturali, ambientali e

urbanistiche, dello sport e del tempo libero, nonché di tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona e alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale.

TITOLO II SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Capo I Destinatari e accesso al sistema integrato

Art. 4 (Destinatari del sistema integrato)

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti nella regione.

2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti anche alle persone presenti nel territorio della regione di seguito indicate:

- a) cittadini italiani temporaneamente presenti;
- b) stranieri legalmente soggiornanti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- c) richiedenti asilo, rifugiati e apolidi;
- d) minori stranieri e donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

3. Tutte le persone comunque presenti nel territorio della regione hanno diritto agli interventi di assistenza urgenti, come individuati dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 23.

4. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti dal Comune di residenza. L'assistenza alle persone di cui ai commi 2 e 3 è di competenza del Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento. Per l'assistenza ai cittadini italiani temporaneamente presenti spetta diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero.

Art. 5 (Accesso al sistema integrato)

1. Le persone di cui all'articolo 4 fruiscono delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato in relazione alla valutazione professionale del bisogno e alla facoltà di scelta individuale.

2. Per garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, nonché la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, è predisposto un progetto assistenziale individualizzato, definito d'intesa con la persona destinataria degli interventi ovvero con i suoi familiari, rappresentanti, tutori o amministratori di sostegno.

3. Il Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17, in raccordo con i distretti sanitari, attua forme di accesso unitario ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:

- a) l'informazione e l'orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi;
- b) la valutazione multidimensionale del bisogno, eventualmente in forma integrata;
- c) la presa in carico delle persone;
- d) l'integrazione degli interventi;
- e) l'erogazione delle prestazioni;
- f) la continuità assistenziale.

4. Per garantire un'adeguata informazione sull'offerta di interventi e servizi, il Servizio sociale dei Comuni può avvalersi degli istituti di patronato e di assistenza sociale presenti nel territorio di pertinenza, attraverso la stipula di apposita convenzione.

Capo II Servizi e prestazioni

Art. 6

(Sistema integrato e prestazioni essenziali)

1. Il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
- b) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e l'offerta semiresidenziale e residenziale temporanea;
- c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- f) misure per favorire l'integrazione sociale delle persone disabili;
- g) misure per favorire la valorizzazione del ruolo delle persone anziane;
- h) la promozione dell'istituto dell'affido;

i) la promozione dell'amministrazione di sostegno legale di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali);

j) il soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;

k) il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale;

l) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l'accesso e la fruizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto.

2. Sono considerati essenziali i servizi e le prestazioni di cui al comma 1, fermo restando che vanno comunque garantiti in ogni ambito territoriale i seguenti servizi e interventi:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;

b) servizio di assistenza domiciliare e di inserimento sociale;

c) servizi residenziali e semiresidenziali;

d) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

e) interventi di assistenza economica.

Art. 7

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime sono definiti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, salvaguardando comunque i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato.

Capo III

Soggetti del sistema integrato

Art. 8

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di interventi e servizi sociali.

2. La Regione, in particolare:

a) approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;

b) definisce gli indirizzi al fine di garantire modalità omogenee nel territorio regionale per

assicurare la facoltà, da parte delle persone e delle famiglie, di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, in coerenza con la programmazione locale e con il progetto individuale;

c) definisce i requisiti minimi e le procedure per l'autorizzazione di strutture e servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale che svolgono attività socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private;

d) promuove e autorizza lo sviluppo dei servizi del sistema integrato, attraverso la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di interesse regionale;

e) definisce i requisiti e le procedure per l'accreditamento dei servizi e delle strutture operanti nel sistema integrato;

f) definisce le modalità e i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture e sui servizi di cui alla lettera c);

g) definisce indirizzi generali per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

h) ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 e le altre risorse destinate al finanziamento del sistema integrato;

i) organizza e coordina, in raccordo con le Province, il Sistema informativo dei servizi sociali regionale di cui all'articolo 25;

j) promuove e sostiene la gestione associata degli interventi e servizi sociali del sistema locale;

k) verifica la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;

l) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, a supporto della realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali;

m) promuove iniziative di formazione di base e permanente per il personale operante nel sistema integrato;

n) promuove iniziative per la valorizzazione e lo sviluppo del terzo settore, in particolare in raccordo con il sistema della formazione;

o) promuove le organizzazioni di volontariato quale espressione della libera e gratuita partecipazione dei cittadini allo sviluppo del sistema integrato;

p) promuove iniziative per favorire l'applicazione dell'amministratore di sostegno;

q) provvede all'istituzione e tenuta degli albi e registri previsti dalle vigenti normative regionali e nazionali.

-omissis-

Art. 43

(Politiche per le famiglie)

1. La Regione promuove politiche per le famiglie, al fine di favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, individuare e affrontare precocemente le situazioni di disagio psico-sociale ed economico dei nuclei familiari e creare reti di solidarietà locali.

2. In particolare la Regione:

a) valorizza le risorse di solidarietà delle famiglie e tra le famiglie e il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, sostenendo, attraverso specifiche misure, le scelte procreative libere e responsabili;

b) sostiene iniziative rivolte prioritariamente alle donne, per favorire il loro rientro nel sistema produttivo o il loro nuovo inserimento lavorativo dopo la maternità o al termine di impegni di cura in ambito familiare;

c) promuove la solidarietà e le esperienze di auto-aiuto fra genitori, anche favorendo il loro associazionismo;

d) sostiene le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari situazioni di criticità;

e) sostiene le famiglie impegnate a dare accoglienza e aiuto a persone in difficoltà, in particolare minori, anziani, disabili e persone affette da malattie mentali, anche attraverso attività formative, di supporto consulenziale e agevolazioni economiche;

f) promuove politiche per il sostegno alle responsabilità genitoriali;

g) contrasta ogni forma di sfruttamento, maltrattamento e violenza in famiglia, anche attraverso l'attivazione degli interventi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).

Art. 44

(Politiche per l'infanzia e l'adolescenza)

1. La Regione promuove i diritti e le pari opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso politiche che ne garantiscano la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l'educazione e lo sviluppo in un idoneo ambiente familiare e sociale, con particolare riguardo verso i minori privi della famiglia naturale.

2. In particolare la Regione:

a) sostiene il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia;

b) promuove la rete dei servizi per la prima infanzia, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);

c) promuove l'affidamento familiare del minore temporaneamente privo di cure familiari idonee e ne garantisce comunque, nell'impossibilità dell'affidamento, l'accoglienza presso comunità residenziali;

d) promuove interventi nel campo educativo, formativo e del tempo libero, con particolare attenzione ai minori con disabilità e in situazioni di disagio;

e) promuove collaborazioni educative tra realtà scolastiche ed extrascolastiche, per prevenire il disagio adolescenziale e l'abbandono del sistema formativo, con particolare attenzione all'area penale minorile;

f) realizza il superamento definitivo degli istituti per i minori e la loro riconversione in strutture residenziali con caratteristiche strutturali e organizzative di tipo familiare;

g) contrasta ogni abuso, sfruttamento, maltrattamento e violenza sui minori, in qualsiasi ambito perpetrati;

h) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati dedicati, al fine di favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

i) promuove la conoscenza e la trasferibilità dei progetti a favore dell'infanzia e dell'adolescenza che si caratterizzano per la loro particolare innovazione e trasversalità;

j) diffonde la conoscenza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. La Regione promuove una cultura della pianificazione e della progettazione degli spazi, edifici, aree e percorsi urbani, ispirate al rispetto e all'ascolto delle esigenze delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, sostenendo coerenti interventi di innovazione e riqualificazione a misura dell'infanzia e dell'adolescenza.

-omissis-

Art. 48

(Politiche di contrasto alle dipendenze)

1. La Regione promuove politiche per la prevenzione e il recupero delle persone con problemi di dipendenza da sostanze legali e illegali, favorendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi.

2. In particolare la Regione:

a) promuove azioni e attività dirette alla prevenzione sociosanitaria e alla diffusione di adeguati stili di vita per l'intera popolazione, dando priorità agli interventi a favore degli adolescenti e comunque delle fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;

b) promuove interventi di riqualificazione dei tessuti urbani, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di luoghi di aggregazione e associativi;

c) prevede forme di sostegno e di accompagnamento ai soggetti dipendenti e alle loro famiglie, favorendo iniziative di incontro, socializzazione ed elaborazione delle reciproche esperienze;

d) sviluppa azioni finalizzate al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone dipendenti da sostanze, anche qualora soggette a misure alternative alla detenzione;

e) sostiene e valorizza l'attività delle comunità terapeutiche;

f) favorisce la sperimentazione di modalità di intervento innovative, sia sotto il profilo preventivo-educativo, sia sotto il profilo riabilitativo-inclusivo, in grado di intercettare nuovi bisogni e domande correlati alla continua evoluzione delle diverse forme di dipendenza;

g) prevede specifiche forme di sostegno e accoglienza in strutture dedicate per le madri tossicodipendenti con figli minori.

-omissis-

Art. 51

(Politiche per le persone detenute ed ex detenute)

1. La Regione promuove politiche per le persone detenute ed ex detenute.

2. In particolare la Regione:

a) assicura interventi di sostegno a favore delle persone in esecuzione penale, anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, con particolare riguardo alle persone con bisogni specifici, quali popolazione femminile, immigrati extracomunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso;

b) sostiene l'attivazione di interventi e servizi atti a consentire misure alternative alla detenzione di minori e di madri con figli minori;

c) sostiene azioni finalizzate al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle persone soggette a misure alternative alla detenzione o ex detenute.

1. Integrata la disciplina da art. 4, comma 69, L.R. 1/2007

2. Integrata la disciplina da art. 4, comma 71, L.R. 1/2007

-omissis-

Legge regionale n. 11 del 07/07/2006. Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

Capo I
Principi

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e nel rispetto dei trattati internazionali in materia, sostiene la famiglia quale nucleo fondante della società e valorizza il ruolo dei genitori nei compiti di cura, educazione, crescita e tutela del benessere dei figli.
2. Per realizzare le condizioni necessarie a promuovere e garantire lo sviluppo e la piena valorizzazione della famiglia e dei suoi membri nei diversi momenti del loro ciclo vitale, nonché la promozione del benessere della famiglia e della persona nell'ambito del suo contesto familiare, con la presente legge, la Regione sviluppa quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di politiche sociali e nel campo della tutela e promozione delle responsabilità familiari.
3. Alle finalità di cui al comma 2 concorrono il potenziamento dell'offerta dei servizi e dei progetti realizzati ai sensi della presente normativa e ai sensi delle norme regionali di settore in materia di promozione dei diritti della persona, di politica abitativa, di gestione del territorio, di servizi e di prestazioni sociali e sociosanitarie, di istruzione, di formazione, di credito e di lavoro.
4. Gli interventi di carattere economico di cui alla presente legge sono tesi a riconoscere il valore sociale della genitorialità, della cura e della relazione familiare.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale):
 - a) promuove e sostiene il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alla progettazione degli interventi e dei servizi sociali;
 - b) promuove l'associazionismo familiare e le esperienze di auto-organizzazione sociale dei nuclei familiari e li valorizza come soggetto unitario nella fruizione delle prestazioni;
 - c) tutela il benessere delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto, promuovendo e sostenendo la solidarietà tra le generazioni, la parità tra uomo e donna e la corresponsabilità nei doveri di cura dei figli, dell'educazione e dell'assistenza parentale in famiglia, con specifica attenzione alle famiglie con gravi situazioni sociali o economiche, alle

giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e alle famiglie con presenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi;
d) riconosce l'alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali.

Art. 3

(Principi e strumenti per la programmazione)

1. I soggetti responsabili per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge e gli strumenti di cui detti soggetti si avvalgono nello svolgimento delle proprie funzioni sono definiti dalla legislazione regionale vigente in materia sociale e sanitaria, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale.
2. Fatto salvo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia sociale e sanitaria stabiliti dallo Stato, la pianificazione regionale attua, per ciascun livello territoriale, il coinvolgimento di tutte le famiglie, senza discriminazioni per condizioni economiche, sociali, culturali, etniche o religiose.
3. Al fine dell'adeguamento degli strumenti legislativi e di programmazione alle effettive esigenze, la Regione, attraverso l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della legge regionale 6/2006, verifica l'efficacia degli interventi realizzati e analizza l'evolversi delle problematiche e delle condizioni di vita delle famiglie.

Capo II

Servizi e azioni a sostegno delle famiglie e della genitorialità

Art. 4

(Interventi sociosanitari integrati)

1. Il Servizio sociale dei Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, attraverso programmi specifici di attività individuati nei Piani di zona (PDZ), nei Programmi delle attività territoriali (PAT) e nei Piani attuativi locali (PAL), assicurano:
 - a) il supporto alle funzioni di educazione, accudimento e di reciproca solidarietà svolte dalle famiglie con un'appropriata scelta di servizi;
 - b) la promozione delle risorse di solidarietà delle famiglie e tra le famiglie, delle reti parentali e delle solidarietà sociali a loro collegabili;
 - c) lo sviluppo e l'articolazione di servizi di facile accessibilità, per collocazione territoriale e orario, destinati all'orientamento del nucleo familiare in relazione al sistema dei servizi e delle prestazioni cui esso ha diritto, in coerenza con quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2006;
 - d) il potenziamento dei servizi consultoriali, tesi a garantire un'offerta ampia di sostegni alle più diverse difficoltà delle relazioni familiari.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 81/1978)

1. L'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), come sostituito dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1979, è sostituito dal seguente: <<Art. 3

(Compiti del servizio)

1. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico - linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, opera per assicurare:

a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;

b) la collaborazione con le strutture preposte delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, con il Policlinico universitario di Udine e con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;

c) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);

d) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;

e) l'informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità, nonché l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attività di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi;

f) la consulenza e l'assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali;

g) l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affidamento preadottivo;

h) l'assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale;

i) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l'età evolutiva preposti, all'interno dei progetti personalizzati elaborati dai Comuni;

j) la collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni per le prestazioni di carattere sociosanitario relative agli affidamenti familiari;

k) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell'identità sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualità responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l'associazionismo;

l) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile;

m) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti.

2. La Regione, le Aziende per i servizi sanitari e i Comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

3. L'avvenuta programmazione a livello locale delle azioni previste dal presente articolo è condizione per il consolidamento, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), dei Piani attuativi locali (PAL) di cui alla legge regionale 23/2004.>>.

Art. 6

(Progetti integrati per le famiglie con minori)

1. I PDZ e i PAT possono prevedere progetti integrati diretti:

a) al potenziamento e alla qualificazione di servizi di consulenza educativa e psicopedagogica;

b) alla promozione di gruppi di incontro per genitori, modulati in relazione alle diverse fasi del percorso evolutivo del minore, finalizzati alla valutazione e al confronto delle esperienze educative e delle problematiche psicopedagogiche;

c) all'organizzazione di spazi e di momenti di incontro per bambini, ragazzi e adolescenti, aventi finalità socializzanti ed educative, da realizzarsi anche con la collaborazione dei genitori e delle famiglie, tesi a migliorare e sostenere le capacità genitoriali.

Art. 7

(Promozione dei rapporti intergenerazionali)

1. Per valorizzare la relazione, la condivisione e la solidarietà tra le generazioni, i soggetti pubblici e i soggetti privati, d'intesa con i Comuni, nell'ambito della programmazione locale e la Regione, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, promuovono azioni volte allo sviluppo dei rapporti intergenerazionali, che possono essere collocate nel piano dell'offerta formativa.

Capo III

Interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità

Art. 7 bis

(Sostegno ad attività della famiglia in formazione)

1. L'Amministrazione regionale é autorizzata a sostenere attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità, promosse dai consultori familiari e da soggetti pubblici e privati, sulla base di programmi concordati e inseriti nella programmazione locale.

2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento.

1.Articolo aggiunto da art. 2, comma 31, L. R. 30/2007

Art. 8

(Sostegno economico alle gestanti)

1. Al fine del riconoscimento del valore sociale della genitorialità, la Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all'articolo 59 della legge regionale 6/2006, individua le modalità per sostenere le gestanti in situazioni di disagio socio-economico per la durata del periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto di accedere alle prestazioni previste anche se minorenni.

Art. 8 bis

(Sostegno alle nascite)

1. La Regione sostiene la natalità attraverso l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1 gennaio 2007, erogati dai Comuni a favore di nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale e di cui almeno cinque nel territorio regionale, ovvero che per il medesimo periodo in esso abbia prestato attività lavorativa.

2. L'intervento di cui al comma 1 é cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno della natalità e maternità, salvo diverse disposizioni statali o regionali.

3. I requisiti e le modalità di accesso al beneficio, l'entità dell'assegno, anche in ragione del numero dei figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto sono disciplinati con regolamento, da approvarsi previo parere della Commissione consiliare competente.

1.Articolo aggiunto da art. 10, comma 25, L. R. 17/2008

Art. 9

(Sostegno alla funzione educativa)

1. La Regione riconosce la valenza sociale della funzione educativa e formativa svolta dai genitori. A tal fine la Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all'articolo 59 della legge regionale 6/2006, individua le modalità per sostenere i genitori o il genitore, con uno o più figli minori, il cui reddito sia ridotto al di sotto del limite stabilito ai sensi del medesimo articolo 59 in conseguenza del verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:

- a) perdita del lavoro ovvero modificazione della situazione lavorativa di uno dei genitori entro i primi otto anni di vita del bambino;
- b) decesso di familiare percettore di reddito o uscita dal nucleo familiare di soggetto titolare di reddito;
- c) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali.

2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozione di minori o affidamento preadottivo.

3. Qualora la situazione di cui al comma 1, lettera a), intervenga nei dodici mesi successivi all'adozione o all'affidamento preadottivo, si considerano anche i casi in cui i minori abbiano un'età compresa tra gli otto e i dodici anni.

Art. 9 bis

(Sostegno al mantenimento dei minori)

1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:

- a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
- b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
- c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;
- d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.

5. Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale in materia di indicatori di situazione economica, ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare

in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore a 20.000 euro. Tale limite é annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.

6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento é tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.

-
1. Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 28/2006
 2. Abrogato il comma 4 da art. 10, comma 27, L. R. 17/2008
 3. Abrogato il comma 7 da art. 10, comma 27, L. R. 17/2008
 4. Sostituite parole al comma 5 da art. 10, comma 28, L. R. 17/2008
 5. Aggiunta la lettera a ante), comma 5 da art. 10, comma 28, L. R. 17/2008

Art. 10

(Carta Famiglia)

1. La Regione istituisce il beneficio denominato <<Carta Famiglia>>.
2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.
3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari.
4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalità di parziale o totale rimborso.
5. La Carta Famiglia é attribuita dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente in regione da almeno un anno. In caso di separazione o divorzio, la Carta é attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta é riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento

preadottivo, nonché alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

5 bis. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione, per il tramite della Direzione centrale salute e protezione sociale, anche in forma diretta.

5 ter. Le agevolazioni e le riduzioni di costi di cui al comma 2 possono essere riconosciute anche attraverso l'erogazione diretta di benefici economici agli aventi diritto, mediante contributi sulle spese sostenute per la fornitura di beni e servizi, con le modalità fissate con deliberazione della Giunta regionale.

5 quater. L'Amministrazione regionale, per lo svolgimento delle attività tecnico operative connesse con l'attivazione e la gestione della Carta Famiglia e di ogni altro intervento a sostegno delle politiche a favore della famiglia e della genitorialità, ivi comprese le attività di erogazione dei benefici stessi, può avvalersi del Centro servizi condivisi ovvero di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.

-
1. Aggiunto il comma 5 bis da art. 3, comma 41, L. R. 22/2007
 2. Aggiunto il comma 5 ter da art. 10, comma 30, L. R. 17/2008
 3. Aggiunto il comma 5 quater da art. 10, comma 30, L. R. 17/2008

Art. 11

(Iniziative formative per il reinserimento lavorativo)

1. Al fine di incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilità o di figli minori in età non scolare, la Regione promuove e sostiene la partecipazione a iniziative formative realizzate da enti accreditati secondo quanto disposto dall'articolo 50 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 12

(Prestiti sull'onore)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 58, commi 2 e 3, della legge regionale 6/2006, l'Amministrazione regionale sostiene i Comuni che, nell'ambito del Servizio sociale dei Comuni, stipulano convenzioni con istituti di credito finalizzate a promuovere la concessione di prestiti sull'onore a tasso agevolato a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse economiche.

2. Con regolamento regionale sono individuate le modalità e i criteri per la ripartizione, tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché le modalità di supporto agli enti stessi nel rapporto con gli istituti di credito.

Capo IV

Interventi a favore delle adozioni e dell'affidamento familiare

Art. 13

(Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare)

1. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.
2. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione:
 - a) sostiene l'attività dei consultori familiari e in particolare delle equipe dedicate alle adozioni, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida operative;
 - b) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;
 - c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;
 - d) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi.
4. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, la Regione:
 - a) sostiene l'attività dei consultori familiari e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani;
 - b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 e successive modifiche;
 - c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso l'emanazione di specifiche linee guida.
5. Gli interventi economici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), sono erogati dal Servizio sociale dei Comuni.
6. Con regolamento regionale sono determinati:
 - a) i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c);
 - b) la misura, le modalità e i criteri per la concessione da parte del Servizio sociale dei Comuni dei benefici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c).

Capo V

Promozione della qualità del tempo per le famiglie

Art. 14

(Banche dei tempi)

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi, favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e incentivare le iniziative di espressioni organizzate delle comunità stesse che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Regione favorisce la costituzione di associazioni denominate <<Banche dei tempi>>.
2. Al fine di favorire e sostenere le attività di cui al comma 1, i Comuni possono realizzare a favore delle Banche dei tempi i seguenti interventi:
 - a) disporre l'utilizzo di locali e l'accesso a servizi;
 - b) assicurare o concorrere all'organizzazione di attività di promozione, formazione e informazione;
 - c) stipulare convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini, genitori e famiglie. Tali prestazioni non devono costituire modalità di esercizio di attività istituzionali.

Art. 15

(Piani territoriali degli orari)

1. La Regione favorisce e sostiene finanziariamente le iniziative poste in essere dai Comuni, anche in forma associata, per la predisposizione e l'attuazione di piani territoriali degli orari.
2. I piani sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.
3. I piani sono strumenti di carattere unitario per finalità e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all'armonizzazione dei diversi sistemi orari.
4. Con regolamento regionale sono determinate le modalità e i criteri di sostegno finanziario.

Art. 16

(Promozione del turismo familiare)

1. La Regione favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio regionale e promuove, d'intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) svolge i seguenti compiti:
 - a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, e le loro associazioni rappresentative per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 1;

b) predispone, anche d'intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale.

3. La predisposizione di un'offerta annuale avente le caratteristiche di cui al comma 2 é condizione per l'ottenimento di contribuzioni regionali a sostegno dell'attività nel settore turistico da parte degli operatori turistici, singoli o associati.

4. La Regione sostiene le iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b), con campagne promozionali mirate.

Capo VI

Sostegno alle organizzazioni delle famiglie

Art. 17

(Associazionismo familiare)

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie.

2. La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività delle associazioni e delle formazioni sociali rivolte a:

- a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare;
- b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali, educativi e di assistenza intergenerazionale;
- c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie;
- d) realizzare attività informative per le famiglie sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l'affido o l'adozione, ovvero sugli interventi previsti nella presente legge.

3. Le associazioni e formazioni sociali di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Qualora le convenzioni riguardino interventi e prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali, trova applicazione la disciplina regionale in materia di accreditamento.

4. La Regione sostiene l'attività delle associazioni e formazioni sociali di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono determinati i requisiti di accesso e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

Art. 18

(Sostegno ai progetti delle famiglie)

1. Al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, la Regione sostiene i progetti promossi e gestiti dalle famiglie, organizzate in forma cooperativistica o associazionistica.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti per le medesime iniziative ad altro titolo.

3. Con regolamento regionale sono determinati i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione ed erogazione dei contributi.

4. Il Servizio sociale dei Comuni provvede alla concessione ed erogazione dei contributi nei limiti delle risorse trasferite.

1. Sostituito il comma 1 da art. 10, comma 32 lettera a), L. R. 17/2008

2. Sostituito il comma 3 da art. 10, comma 32 lettera b), L. R. 17/2008

Capo VII Rappresentanza delle famiglie

Art. 19

(Consulta regionale per le famiglie)

1. Al fine di garantire la promozione delle politiche regionali per la famiglia e la genitorialità é istituita la Consulta regionale per le famiglie, composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
- b) il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
- c) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie operanti a livello regionale, iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, designati congiuntamente dalle stesse;
- d) un rappresentante delle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato o di cooperative di famiglie operanti nei servizi sanitari, educativi, culturali, socioassistenziali;
- e) un rappresentante designato dal Comitato regionale del volontariato;
- f) un rappresentante designato dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali;
- g) un rappresentante del Forum delle associazioni familiari, designato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;
- h) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
- i) un sindaco o suo delegato, per ciascuna provincia, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia;
- j) un rappresentante delle Province designato dall'Unione Province Italiane (UPI);
- k) un coordinatore sociosanitario di un'Azienda per i servizi sanitari, indicato dall'Assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale;
- l) un responsabile dei consultori familiari indicato di concerto dalle Aziende per i servizi sanitari;
- m) un responsabile di Servizio sociale dei Comuni designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
- n) il Tutore pubblico dei minori;

o) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o suo delegato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano le politiche per le famiglie;
- b) verifica lo stato di attuazione e l'efficacia degli interventi realizzati, anche con riferimento agli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per le famiglie;
- c) esprime parere in merito ai progetti di legge relativi alle politiche per la famiglia o ai progetti di legge che, nell'ambito dei singoli settori di intervento, sono idonei a perseguire le finalità di cui alla presente legge;
- d) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia, attraverso l'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati disponibili presso l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici e i soggetti privati;
- e) riferisce annualmente e ogniqualvolta ne sia richiesta alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari sui risultati della propria attività. Tali risultati e i dati raccolti sono resi pubblici.

3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale. La Consulta può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.

4. La Consulta ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale; rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina della nuova Consulta.

5. La Consulta elegge il Presidente al proprio interno a maggioranza assoluta. Il Presidente convoca le sedute. La Consulta è altresì convocata in caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti.

6. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Possono partecipare alle sedute gli assessori regionali, i presidenti delle Commissioni consiliari e i direttori regionali interessati.

8. La Consulta adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori; può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, procedere a consultazioni e audizioni, avvalersi di esperti, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Alla stipula delle relative convenzioni provvede la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale.

9. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale fornisce il personale, i locali e le attrezzature necessari al funzionamento.

10. Il Presidente della Consulta o suo delegato partecipano di diritto alle riunioni della Commissione regionale per le politiche sociali, qualora questa tratti di materie afferenti alle politiche per le famiglie o per la genitorialità.

11. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Consulta.

Capo VIII

Disposizioni per le tutele e curatele dei minori e per l'amministrazione di sostegno

Art. 20

(Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale é istituito l'Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno, in applicazione e ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), nonché della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

2. L'Elenco é articolato nelle seguenti sezioni:

- a) tutori e protutori volontari;
- b) curatori speciali;
- c) amministratori di sostegno.

3. Le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), in applicazione e ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 49/1993, sono curate direttamente dall'Ufficio del Tutore pubblico dei minori.

4. Spetta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale l'individuazione e la preparazione delle persone disponibili a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno.

5. Può iscriversi nelle sezioni dell'Elenco ogni cittadino che risponde ai requisiti previsti dal codice civile. É ammessa l'iscrizione a più sezioni dell'Elenco.

6. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco, i soggetti interessati presentano domanda, corredata della documentazione richiesta dal regolamento di cui al comma 7, all'Ufficio del Tutore pubblico dei minori, per le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, per la sezione di cui al comma 2, lettera c).

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati la tenuta dell'Elenco, i procedimenti di iscrizione e di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso.

8. L'Elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Capo IX Norme finali

Art. 21

(Regolamenti di attuazione)

1. I regolamenti regionali di cui alla presente legge sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo parere della Consulta regionale per le famiglie e della Commissione consiliare competente, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

2. Il parere della Consulta regionale per le famiglie é presentato anche alla Commissione consiliare competente.

3. I regolamenti sono modificati con la procedura di cui al comma 1.

Art. 22

(Cumulabilità dei benefici)

1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali.

Art. 23

(Adeguamento dei benefici)

1. La misura dei benefici di cui alla presente legge é adeguata ogni due anni, con decreto del Presidente della Regione, in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 23 bis

(Spese dirette)

1. Al fine di consentire una compiuta attuazione delle norme di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale é autorizzata a sostenere spese dirette per collaborazioni professionali, prestazioni di servizio e azioni di comunicazione e informazione necessarie all'attuazione degli interventi di competenza regionale.

1. Articolo aggiunto da art. 10, comma 33, L. R. 17/2008

Art. 24

(Valutazione degli interventi)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge é oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. Gli interventi sono valutati mediante criteri fissati dai regolamenti di cui alla presente legge.
3. La valutazione triennale é presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento dell'azione regionale in materia di interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

Art. 25

(Divulgazione della normativa regionale)

1. Al fine di consentire la più ampia fruizione possibile delle agevolazioni previste dalla presente legge, la Regione predispone idonei strumenti di informazione.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 49/1993.
2. A decorrere dall'1 gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 14 della legge regionale 49/1993;
 - b) l'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 34 (sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);
 - c) i commi 1 e 2 dell'articolo 54 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (modificativi dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);
 - d) il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (modificativo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);
 - e) il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);
 - f) il comma 60 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);
 - g) il comma 17 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);
 - h) il comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (modificativo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);
 - i) il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);
 - j) il comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (modificativo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);
 - k) i commi 51 e 52 dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (modificativi dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993).
3. L'articolo 14 della legge regionale 49/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 5, commi 51 e 52, della legge regionale 2/2006, si applica alle nascite e adozioni che avvengono fino al 31 dicembre 2006.

Art. 27

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 9 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per le finalità previste dagli articoli 10, 12, 15 e 18 é autorizzata la spesa complessiva di 7.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.7 - rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - spese correnti con la denominazione <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>, con riferimento al capitolo 4530 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione <<Interventi tramite i Comuni per il sostegno della famiglia>> e con lo stanziamento complessivo di 7.500.000 euro, suddiviso in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.
4. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 3, lettera b), e comma 4, lettere b) e c), é autorizzata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4531 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione <<Interventi tramite i Comuni per progetti di sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare>> e con lo stanziamento complessivo di 1.350.000 euro, suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.
5. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 4, é autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4532 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione <<Contributi alle associazioni e formazioni sociali per la valorizzazione della solidarietà tra le famiglie>> e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 11, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con i commi 3, 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di complessivi 9 milioni di euro, suddivisi in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 (partita n. 915 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento é conseguentemente ridotto di pari importo.

Legge regionale n. 9 del 14/08/2008. Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21. (estratto)

Art. 12

(Funzionamento della Regione)

-omissis-

34. La Regione provvede al riordino delle azioni e degli interventi regionali in materia di famiglia e minori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con le linee di riforma della materia adottate a livello nazionale.

35. Nelle more del riordino normativo conseguente all'attuazione del comma 34, le funzioni del Tutore dei minori previste dalla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), e successive modifiche, sono esercitate in via transitoria dal Presidente del Consiglio regionale a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge; non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 20 ter della legge regionale 49/1993, come introdotto dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/1996.

-omissis-

APPENDICE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

**PROGETTO OBIETTIVO
MATERNO-INFANTILE
E DELL'ETA' EVOLUTIVA**

1. LE CRITICITÀ DELL'ATTUALE SISTEMA MATERNO-INFANTILE E DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Le principali criticità del Sistema materno-infantile e dell'età evolutiva sono riferite a problematiche correlate allo stato di salute e di benessere sociale della popolazione, nonché all'assetto organizzativo dei servizi.

1.1. PROBLEMATICHE CONNESSE ALLO STATO DI SALUTE E DI BENESSERE SOCIALE

1.1.1 PROCESSI DEMOGRAFICI E RICADUTE SANITARIE E SOCIALI

Nell'ultimo quinquennio si sono registrate nella regione Friuli Venezia Giulia nuove dinamiche demografiche rispetto al contesto stagnante e tendenzialmente cedente, che aveva caratterizzato la regione dalla fine degli anni '70, attestandola come la regione "più vecchia" d'Italia.

Dal 1996 al 2001 il tasso migratorio si è più che duplicato, passando da +3,01 a +6,80 per mille abitanti e nel 2002 ha registrato un picco di +10,60; mentre il tasso di crescita naturale è passato dal -5,24 nel 1996 al -3,92 nel 2002, cosicché per la prima volta dopo molti anni nel 1999 si è registrato un tasso di crescita demografico complessivo positivo (+1,06), che si è poi consolidato negli anni successivi, fino a far registrare un tasso di +6,68 nel 2002

Infatti, la popolazione residente nel 2002 è cresciuta di 7.985 unità, raggiungendo 1.196.512 residenti (la fonte dati di quest'analisi sono i modelli P2, rilevati dai Comuni).

L'elevato saldo migratorio è caratterizzato da una forte crescita della componente immigratoria da estero, dovuta alla domanda di lavoro del comparto manifatturiero regionale. E' ancora presto per parlare di inversione di tendenza demografica e di trend di lungo periodo, anche se l'effetto più evidente di queste dinamiche si è manifestato nell'aumento del tasso di natalità regionale, che è passato da 7,0 nati ogni mille abitanti del 1995 a 7,9 del 2002, con un picco di 8,1 nel 2000. Tale incremento riguarda tutte le province ed in particolare quella pordenonese.

All'interno di questo dato è significativo rilevare che la popolazione di origine straniera residente in Friuli Venezia Giulia fa registrare un tasso di natalità molto elevato (13,55 nel 2000), tanto che i parti da madri di nazionalità straniera (extracomunitaria) registrati negli ospedali regionali sono passati dal 5% nel 1996 all'11% nel 2003.

Accanto a questo quadro demografico "ufficiale" è poi da segnalare il rilevante fenomeno dell'immigrazione clandestina che, oltre a porre problemi di integrazione sociale e di ordine pubblico, ha portato alla presenza sul territorio regionale di circa 1000 adolescenti stranieri non accompagnati dai genitori a cui i Comuni debbono garantire accoglienza e inserimento scolastico e professionale e/o lavorativo, in forza delle Convenzioni internazionali vigenti.

L'insieme di questi fenomeni ha mutato entità, composizione e caratteristiche dell'utenza oggetto del presente Piano, con ricadute strettamente sanitarie sui punti nascita (più parti e più parti da madre di nazionalità straniera), sulle attività di prevenzione (vaccinazioni) e sul complessivo sistema regionale dei servizi sanitari e sociali che devono farsi carico, a vario titolo, anche delle problematiche di interrelazione con un'utenza di origine, cultura - sociale, familiare, educativa - abitudini sanitarie e stili di vita diversi.

Inoltre, la crescente presenza di minori stranieri non accompagnati ha determinato sul versante sociale una situazione di emergenza per le strutture di accoglienza, affrontata dai Comuni singolarmente e con le associazioni di volontariato, e ha posto problemi di inserimento scolastico, professionale e lavorativo.

- *omissis* -

- *omissis* -

1.1.3 IL QUADRO SOCIALE REGIONALE

Per quanto concerne il quadro sociale si osserva un decremento dei minori ospitati in strutture residenziali socio-assistenziali e un contestuale aumento di minori in affidamento.

Di contro si registrano le seguenti criticità emergenti a livello socio-sanitario:

- aumento delle situazioni di disagio familiare e socio-ambientale, di abbandono scolastico e di difficoltà nelle relazioni psico-sociali

- aumento dei fenomeni di abuso e maltrattamento, con un alto indice di occultamento, difficilmente rilevabili con immediata e sufficiente certezza e la cui entità emerge in misura molto limitata rispetto alla effettiva consistenza (l'Associazione Italiana per la prevenzione dell'abuso all'infanzia stima che per ogni caso segnalato ve ne siano almeno 10 occulti)
- aumento delle denunce relative agli episodi di violenza sessuale
- aumento delle denunce relative agli episodi di criminalità minorile
- l'1% della popolazione minorile residente in regione può considerarsi in situazione "multiproblematica" (Fonte: Ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la fondazione "E. Zancan").

1.2. PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI

1.2.1 CRITICITÀ DI INTEGRAZIONE GENERALI

Rispetto all'organizzazione complessiva dell'offerta nelle ASS una prima criticità generale riguarda il raccordo e l'integrazione dei diversi servizi operanti sull'area materno-infantile sia all'interno del distretto (Pediatri di Libera Scelta, Consultori Familiari, Équipe multidisciplinare per l'handicap), sia tra questi e i reparti ospedalieri, il dipartimento di prevenzione, il servizio/dipartimento di neuropsichiatria infantile e i servizi di riabilitazione, tra cui i centri di riabilitazione di cui all'art. 16 L.R. 13/95. La sperimentazione dei dipartimenti orizzontali non ha di fatto dato risposta a queste criticità, in quanto è avvenuta solo in alcune aziende e, laddove avvenuta, ha conseguito risultati parziali per assenza di investitura e di strumenti a disposizione.

Una seconda criticità generale attiene al raccordo e integrazione istituzionale e organizzativa dell'ASS e dei servizi distrettuali con i Comuni e l'ambito socio-assistenziale e tra queste e i servizi educativi e del territorio.

Una terza criticità riguarda un rapporto non organico tra i servizi socio assistenziali e i servizi socio-educativi dei comuni tra di loro e tra questi ed i servizi scolastici ed educativi del territorio istituzionali e del privato sociale.

Una quarta criticità riguarda nello specifico la popolazione minorile della minoranza slovena, che attualmente dispone di un unico servizio (Servizio socio-psico-pedagogico sloveno presso l'ASS n. 1), localizzato nella sola Provincia di Trieste, deputato alla presa in carico di minori in difficoltà. La popolazione minorile presente nella Provincia di Gorizia e nella Provincia di Udine è attualmente scoperta di specifici servizi e gravita o sul citato servizio di Trieste o sui servizi della vicina Repubblica slovena.

In particolare, questi quattro ordini di criticità si riflettono in:

1) Punti di accesso della domanda diversi e dispersi nel territorio e orientati alle competenze istituzionali dei servizi (autoreferenziali) e non ad una lettura globale della domanda.

2) Modalità non integrate di valutazione e di presa in carico del problema.

- 3) Assenza di regia unica nella presa in carico integrata nelle situazioni più complesse.
- 4) Assenza di una programmazione dell'offerta socio assistenziale, socio educativa e riabilitativa, mirata sia al supporto del contesto familiare e sociale sia al supporto dell'attività scolastica.
- 5) I soggetti in età evolutiva con disagio psichico e le loro famiglie sono costretti a continui invii e rinvii tra differenti servizi, con scarsa attenzione alla continuità assistenziale. Il problema diventa più grave al raggiungimento della maggiore età nel passaggio ai servizi per l'adulto.
- 6) I servizi hanno difficoltà ad intercettare precocemente e ad assistere alcuni soggetti o problematiche emergenti, quali quelle connesse ai processi migratori, a talune forme di disagio minorile e familiare ed in particolare alle situazioni di abuso e maltrattamento.
- In estrema sintesi sembra emergere la mancanza di una pianificazione territoriale a livello di distretto/ambito che indichi la rete dei servizi, individui le responsabilità e definisca i protocolli operativi per la presa in carico integrata.

1.2.2 CRITICITÀ DELL'OFFERTA A LIVELLO DI DISTRETTO/AMBITO (I LIVELLO)

AREA SANITARIA

Attività di prevenzione ed educazione sanitaria

Prevenzione ed educazione sono due momenti strategici rispetto ai quali manca un piano complessivo di promozione di interventi di prevenzione di dimostrata efficacia; in particolare non esistono programmi diffusi di prevenzione su alcuni temi rilevanti, quali incidenti (seggiolino per auto), morte improvvisa del lattante, infortuni e fumo in gravidanza.

Pediatria di Libera Scelta

Il Servizio Sanitario dimostra, in talune zone della regione, di non essere in grado di assicurare l'immediata presa in carico del neonato da parte del pediatra di libera scelta (PLS). Vi sono in tutta la regione 10.532 bambini da 0 a 6 anni (pari al 15,7%) non seguiti dal pediatra, ma dal MMG (9,9%) o da altri professionisti (0,2%), mentre il 9,9% non ha esercitato alcuna scelta; in particolare l'Ass 3 e l'Ass 4 fanno registrare la percentuale più bassa di bambini 0-6 anni presi in carico dal PLS. Alcune realtà distrettuali sono caratterizzate da insufficiente numero di PLS e/o da criticità organizzative (i PLS tengono in carico bambini/adolescenti sopra i 6 anni e non possono quindi prendere in carico nuovi pazienti neonati).

Si assiste, inoltre, ad un ruolo vicariante dei Pronto Soccorso ospedalieri nei confronti di una parte di utenza che non presenta patologie propriamente urgenti ma lamenta difficoltà nella contattabilità del PLS, sovente anche nelle ore diurne dei giorni feriali.

L'integrazione del PLS nel distretto è spesso formale, vi è di fatto un suo scarso collegamento con le cure primarie territoriali delle ASS.

Servizio di Neuro Psichiatria Infantile

Il servizio di Neuropsichiatria infantile è una funzione di livello aziendale che opera nel Distretto sia attraverso l'erogazione diretta di prestazioni, sia attraverso la partecipazione all'Équipe Multidisciplinare per l'Handicap.

Tale servizio manifesta delle criticità correlate a:

- la presenza non omogenea in tutte le Aziende e la diversa operatività nei Distretti
- la presenza del neuropsichiatria non sempre è garantita nell'Équipe Multidisciplinare per l'Handicap, come previsto ai sensi dell'art. 8 della LR 41/96.
- la scarsa reciprocità di coinvolgimento tra gli operatori delle diverse discipline ed istituzioni
- la carenza del numero dei professionisti rispetto al fabbisogno del territorio.

AREA SOCIO-SANITARIA

Consultorio Familiare

Il SSR, non garantendo in modo omogeneo sul territorio regionale la completezza delle funzioni consultoriali così come previsto dalle vigenti normative e come già delineato nella DGR 3412 del 14/7/95 "Indirizzi per il completamento e la stabilizzazione dei Consultori Familiari", di fatto non consente una erogazione di prestazioni soddisfacente alle richieste di un'utenza con bisogni sempre più complessi. Va tenuto infatti presente che il Consultorio Familiare oltre all'area più prettamente materno infantile si rivolge anche ad un'utenza, per lo più femminile, in età post-fertile. A fronte di una situazione di per se critica va tenuto conto che ai Consultori Familiari sono stati assegnati, a seguito di recenti innovazioni normative, nuovi compiti in particolare nell'area della prevenzione, tutela dei minori (abbandono, grave trascuratezza, abuso e maltrattamento, adozioni nazionali ed internazionali), cui non ha fatto seguito una adeguata riorganizzazione degli stessi. Di conseguenza, esiste disomogeneità nel territorio regionale nella tipologia di interventi, prestazioni e modelli organizzativi. Oggi, in assenza di un disegno strategico e organico, alcuni Consultori Familiari spesso centrano il loro operato più sulle competenze presenti nelle Équipe che sui bisogni di salute della popolazione di riferimento.

Non in tutti i Consultori Familiari opera una effettiva Équipe multiprofessionale, in alcuni Consultori prevalgono le funzioni psico-sociali ed in altri quelle ostetrico-ginecologiche. In qualche caso nella sede del Consultorio sono presenti solo operatori di area psico-sociale mentre le funzioni ostetrico-ginecologiche vengono svolte in ospedale in modo non integrato.

Manca una regia unica nella presa in carico integrata nelle situazioni complesse; è spesso carente l'integrazione con le Unità Operative ospedaliere (ostetrico-ginecologiche, pediatriche, neonatologiche, di Pronto Soccorso), nonché con gli altri servizi distrettuali

con funzioni complementari (neuropsichiatria infantile, Équipe multidisciplinare per l'handicap, Dipartimento di Salute Mentale, Dipartimento delle Dipendenze) e con i Servizi Sociali Comunali.

Équipe multidisciplinare per l'handicap

La costituzione dell'Équipe multidisciplinare per l'handicap, ai sensi della L.R. 41/1996, pur con diversa configurazione a seconda dei contesti aziendali, ha di fatto consentito una organica presa in carico delle problematiche connesse all'handicap (neuromotorie, sensoriali, mentali e dell'apparato locomotore). Va inoltre rilevato che trovano sufficiente risposta da parte dell'Équipe o dei servizi di neuropsichiatria, laddove esistenti, anche i disturbi specifici dello sviluppo (dislessia, disturbi dell'apprendimento, ecc.).

Bisogni che non trovano una risposta organizzativa adeguata

Va invece rilevato come vi sia un'area - cosiddetta "area grigia", non identificata nell'handicap certificato ai sensi degli artt. 3 e 4 L.104/92 - di confine, nella quale rientrano il disagio psicologico che ha una valenza clinica ed il disagio psico-sociale con situazioni multiproblematiche. Queste situazioni trovano una risposta organica e integrata solo eccezionalmente nel territorio regionale. Spesso questi utenti e le loro famiglie si trovano di fronte ad un'assenza di presa in carico o all'incertezza del servizio di riferimento o tutt'al più di fronte ad una presa in carico parziale e frammentata tra differenti servizi.

L'inderogabile necessità di un adeguato assetto organizzativo dell'offerta che consenta ai servizi di svolgere un ruolo attivo nell'intercettazione precoce del problema e nella presa in carico organica di queste situazioni, è resa ancor più necessaria laddove la famiglia non riesce a rappresentare adeguatamente i bisogni dei figli, o perché li nega o perché essa stessa si trova in una situazione di privazione culturale.

Si rileva inoltre come non trovino adeguata ed omogenea risposta sul territorio regionale due bisogni particolari, entrambi connessi a specifiche problematiche adolescenziali: l'intervento sulla crisi in sedi adeguate all'età e l'inserimento in comunità residenziali dedicate, qualora il trattamento riabilitativo necessiti di un temporaneo distacco dalla famiglia o anche di un parallelo intervento di tutela a fronte di un'inadeguatezza familiare.

Va infine rilevato che la situazione descritta si aggrava al raggiungimento della maggiore età e nel passaggio ai servizi per l'adulto.

AREA SOCIALE

Servizio sociale dei Comuni

La normativa vigente impone agli Enti locali, titolari delle funzioni sociali, di passare da una programmazione prettamente assistenziale (e pertanto riparativa) a una

programmazione sociale complessiva predisponendo un sistema integrato di interventi e servizi sociali. In questa accezione ampia del termine “sociale”, l’integrazione deve realizzarsi all’interno e tra sistema socio-assistenziale, sistema sanitario, sistema scolastico, sistema educativo/ricreativo, sistema formativo/occupazionale, sistema giudiziario.

In tale quadro la gestione degli interventi e dei servizi integrati afferenti alla tutela globale dei minori deve svolgersi da parte dei Comuni in forma associata all’interno dell’ambito territoriale distrettuale.

Tali previsioni normative, non si sono realizzate in pieno su tutto il territorio regionale ed in particolare:

- la gestione degli interventi e dei servizi, in alcune situazioni, è ancora frammentata tra un livello di “ambito territoriale” e un livello di singolo Comune;
- non tutti gli Enti locali riescono ad estendere la formula della gestione associata anche ad altre aree di intervento, es. area educativa, tempo libero, ecc, pur avendo avuto una forte e significativa sollecitazione in tal senso dalla L.285/97;
- in alcuni ambiti socio-assistenziali inoltre, le problematiche relative alla tutela dei minori non trovano servizi sociali professionali specifici ma sono ancora trattate dal servizio sociale dei comuni in forma indistinta e non trovano quindi all’interno dello stesso un assetto organizzativo e professionale dedicato; la mancanza di una specifica referenza professionale nell’area dei minori crea difficoltà nella predisposizione di programmi di intervento a rete con pesanti ricadute sulla qualità degli interventi e spesso determina una scarsa capacità di sviluppo e differenziazione dell’offerta di servizi;
- la riforma del sistema scolastico, in particolare l’autonomia degli istituti comprensoriali, richiede nuove forme e modalità di collaborazione con il territorio.

- *omissis* -

5. L'ASSISTENZA A LIVELLO DI DISTRETTO SANITARIO E DI AMBITO SOCIALE (I LIVELLO)

5.1. ASSETTO ISTITUZIONALE E MODALITÀ DI INTEGRAZIONE

Il Distretto è responsabile della tutela della salute dei minori, sia sotto il profilo strettamente biologico, sia sotto quello psico-sociale e psico-relazionale. Similmente il distretto è altresì responsabile del sostegno alle funzioni genitoriali e alla procreazione responsabile. Il distretto esercita tale responsabilità attraverso l'articolazione dei propri servizi/funzioni (ad es. Consultorio familiare, Équipe multidisciplinare, Pediatri di libera scelta, Medici di medicina generale, Neuropsichiatria infantile, riabilitazione, servizi per il disagio) sia in quanto sede e garante dei processi di integrazione degli interventi e delle attività sociosanitarie.

Il Comune è l'ente responsabile della tutela dei minori, intesa come promozione del benessere e supporto dei compiti di sviluppo, come assistenza, come vigilanza e protezione. Il Comune esercita tale responsabilità in forma associata nell'ambito sociale, e prevede un'offerta di servizi educativi, ricreativi e socio assistenziali a supporto delle funzioni genitoriali, rivolti alla totalità della popolazione minorile ed in particolare ai minori in situazioni di disagio.

Il Distretto e i Comuni dell'ambito sociale adottano il metodo della pianificazione integrata dei servizi e degli interventi nelle aree indicate nel presente progetto obiettivo e, più in generale, nelle attività che richiedono integrazione istituzionale e comunitaria, organizzativo-gestionale e professionale, attraverso:

- i Piani di zona e i Programmi delle attività territoriali, ai sensi della L.R. 23/2004
- protocolli operativi integrati oppure accordi su specifici temi
- azioni formative e di comunicazione sociale
- punti unici di accesso per la domanda complessa ed Équipe multidisciplinari integrate.

5.2. SERVIZI DISTRETTUALI

Nell'ambito del generale ripensamento richiesto alla dimensione distrettuale per rispondere ai bisogni di salute dei propri cittadini, le azioni specifiche volte al suo riposizionamento rispetto all'utenza materno-infantile attengono, oltre agli interventi di prevenzione primaria di cui al capitolo precedente, al potenziamento dell'assistenza pediatrica, alla riorganizzazione dei Consultori Familiari, dell'Équipe multidisciplinare per l'handicap e della funzione di Neuropsichiatria infantile, nonché alla definizione di progettualità integrate su bambini ed adolescenti di concerto con l'ambito sociale.

5.2.1 AREA SANITARIA

Pediatria di Libera Scelta (PLS)

La Regione persegue una linea di lungo periodo, da realizzarsi con accordi regionali e aziendali, all'interno dei vincoli normativi e contrattuali nazionali, finalizzata a:

1. garantire la presa in carico del neonato da parte del PLS (obiettivo finale è che alla dimissione del neonato dall'ospedale sia già avvenuta l'assegnazione del PLS)
2. garantire il mantenimento della presa in carico del bambino da parte del pediatra (0 – 6 anni)
3. garantire il proseguimento della presa in carico dell'adolescente (7 – 14 anni) da parte del pediatra solo in subordine all'avvenuta realizzazione dei punti a) e b)
4. mantenere il massimale entro la soglia contrattuale del numero di assistiti, adeguando conseguentemente il numero dei PLS, al fine di garantire al bambino anche una qualificata assistenza domiciliare; potranno essere attuate modifiche delle zone aziendali e/o regionali
5. favorire l'associazionismo dei PLS in modo da garantire anche la contattabilità nell'orario diurno 8 – 20; sviluppare la medicina di gruppo individuando adeguati presupposti, modalità ed incentivi, in particolare potranno essere sviluppate le Équipe territoriali miste, formate da PLS, MMG e Medici di continuità assistenziale
6. favorire l'integrazione PLS, pediatri ospedalieri in modo da ridurre gli accessi ai Pronto Soccorso e la ospedalizzazione del bambino, anche mediante l'emanazione di Linee guida specifiche sull'utilizzo delle prestazioni di P.S.
7. favorire l'integrazione del PLS nei programmi di attività distrettuali, con priorità per il prossimo triennio per le attività di prevenzione e di integrazione socio-sanitaria indicate dal presente Progetto obiettivo
8. Favorire la presenza del PLS all'interno delle Équipe multidisciplinari per l'handicap per la formulazione e l'attuazione del progetto di vita del proprio assistito.

In ogni caso le ASS devono individuare percorsi assistenziali che garantiscano l'assistenza al neonato nell'attesa della presa in carico diretta da parte del PLS.

Neuro Psichiatria Infantile (NPI)

La funzione di primo livello della NPI che si esplica a livello distrettuale è rappresentata dal momento d'integrazione con le diverse componenti sanitarie, ai fini della valutazione delle condizioni di salute di bambini e adolescenti, della definizione diagnostica, della cura e della riabilitazione dei disturbi neurologici, neuropsicologici e psichiatrici in età evolutiva, nonché d'integrazione tra queste componenti e l'Ambito Socio Assistenziale e il mondo dell'educazione e della formazione.

Per i casi che, in funzione del bisogno, non presentano una complessità tale da richiedere l'attivazione dell'EMH ed è richiesta una competenza monospecialistica, il servizio di NPI prende in carico direttamente il bambino o adolescente e la sua famiglia.

Per i casi che presentano una complessità tale da richiedere l'attivazione dell'EMH, tale équipe è responsabile della presa in carico del bambino o adolescente e della sua famiglia ed il coinvolgimento delle figure professionali è proporzionale al bisogno.

Quando gli utenti del servizio di NPI raggiungono la maggiore età e necessitano ancora di risposte a bisogni di carattere sanitario, deve essere garantita la continuità di cure attivando la presa in carico dei servizi appropriati. Fino all'effettiva presa in carico degli utenti da parte dei nuovi servizi, resta responsabile il servizio che ha seguito il caso in precedenza.

5.2.2 AREA SOCIO-SANITARIA

Consultorio Familiare

Il Consultorio Familiare è unità operativa del Distretto per attuare gli interventi previsti dalle normative vigenti (L.405/75, L. 194/78, L.R. 81/78, D.M. 24 aprile 2000). La sua organizzazione va rivista e potenziata per garantire adeguatamente le prestazioni e le attività già previste dalla DGR 3412/1995.

Il Consultorio Familiare, nella sua strutturazione, anche fisico-spaziale, deve garantire quattro ambiti di attività:

- area ostetrica
- area ginecologica
- area pediatrica
- area psico-sociale.

L'organizzazione deve garantire in particolare:

- l'accessibilità e la fruibilità diretta da parte dell'utenza
- la stabilità della dotazione organica dell'Équipe
- il lavoro d'Équipe
- il superamento dell'ottica di tipo prestazionale- ambulatoriale e l'inserimento nella rete dei servizi.

In termini generali il Consultorio familiare ha il compito di supportare le donne e gli uomini rispetto alla scelta consapevole di maternità e paternità, alle relazioni di coppia e alle difficoltà familiari, nonché progettando interventi ad hoc rispetto alle fasi ed alle diverse situazioni:

- la scelta della maternità/paternità (naturale e adottiva)
- la nascita e i primi mesi di vita del bambino
- l'adolescenza
- la tutela dei minori attraverso il sostegno della genitorialità e delle risorse familiari allargate, nonché l'intervento nei confronti di patologie relazionali che conducono a situazioni di abuso e maltrattamento dei minori per la loro eventuale recuperabilità.

Sarà poi compito del Consultorio mettersi in relazione con gli altri servizi ed in particolare con:

- l'Équipe multidisciplinare per l'handicap, il servizio di Neuropsichiatria, i Servizi sociali dei Comuni per i casi di nuclei familiari a rischio
- i punti nascita per la presa in carico precoce delle situazioni di disagio psicosociale e per garantire la continuità assistenziale della coppia mamma-bambino.

Infine il Consultorio deve svolgere un'attività di proiezione sul territorio, in particolare nelle scuole, nelle comunità di tipo familiare, nelle famiglie affidatarie e nei centri di aggregazione, privilegiando un intervento "attivo" sulla prevenzione e sulla realizzazione di specifici obiettivi di salute.

Équipe multidisciplinare per l'handicap

Tenuto conto delle specifiche e differenti esigenze territoriali ed istituzionali, l'organizzazione distrettuale dei servizi, dovrà comunque garantire in forma unitaria, attraverso l'Équipe multidisciplinare per l'handicap (di cui è parte integrante il neuropsichiatra), la definizione della diagnosi eziopatologica e della diagnosi funzionale, ovvero l'individuazione delle cause della patologia alla valutazione delle conseguenze funzionali e l'individuazione delle capacità adattive, per consentire la presa in carico globale del bambino e la formulazione di un progetto di vita.

L'Équipe multidisciplinare per l'handicap prende in carico i bambini o adolescenti e le loro famiglie nei casi che presentano un bisogno riabilitativo complesso.

Il bisogno riabilitativo si definisce complesso quando la condizione di salute alterata limita l'autonomia delle persone in più livelli di partecipazione, ha indici prognostici non sempre definibili e richiede contestualmente un grado elevato di intensità, frequenza e durata dell'intervento riabilitativo. In riferimento alle modalità operative per soddisfare il bisogno riabilitativo del soggetto si può distinguere una condizione di complessità definita dall'interessamento di più apparati, organi o distretti.

In particolare il coinvolgimento di più professionisti della riabilitazione si realizza solo in presenza di bisogni complessi e di norma non è necessario per il soddisfacimento di bisogni semplici.

Il bisogno riabilitativo si definisce semplice quando la condizione di salute alterata limita l'autonomia delle persone per un livello di partecipazione, ha degli indici prognostici positivi e definibili sia da un punto di vista qualitativo che temporale, e richiede interventi riabilitativi standardizzabili, programmabili e ripetitivi. Il Progetto di vita è l'insieme di proposizioni, elaborate con gli interessati o genitori, nell'Équipe per l'handicap, che comprende il progetto riabilitativo armonizzato con gli altri interventi finalizzati al raggiungimento dell'autonomia e miglior qualità della vita possibili nei vari contesti.

Il progetto di vita è soggetto a verifica periodica ed accompagna il bambino o adolescente nel passaggio all'età adulta.

L'Équipe dell'handicap dovrà pertanto garantire:

- la presa in carico del bambino e dell'adolescente con bisogni riabilitativi di tipo complesso correlati alla disabilità fisica, psichica o sensoriale
- la presa in carico precoce del bambino con disabilità neuromotorie, psichiche e con gravi problematiche socio-ambientali e/o familiari;

e dovrà quindi assicurare:

- l'accessibilità e la fruibilità diretta da parte dell'utenza
- le prestazioni specialistiche psicologiche, neurologiche, riabilitative e psichiatriche, erogate dai professionisti della rete dei servizi distrettuali o di altre agenzie riabilitative presenti nel territorio regionale

Servizio socio-psicopedagogico sloveno

Il Servizio socio-psico-pedagogico sloveno istituito presso l'ASS n. 1 "Triestina" è un servizio di area vasta isontino-giuliana. Il servizio, opportunamente potenziato, dovrà svolgere inoltre attività di consulenza per l'utenza della Provincia di Udine tramite accordi interaziendali con l'ASS n. 4.

Risposta al bisogno dei bambini e adolescenti appartenenti alla cosiddetta "area grigia"

Il Distretto, mediante l'insieme dei propri servizi e professionalità (Équipe dell'handicap, Neuro Psichiatria Infantile, Consultorio Familiare, Psicologi,...), dovrà individuare dei protocolli operativi al fine di garantire:

- la presa in carico del bambino e dell'adolescente portatore di problemi psicologici e psico-sociali
- la presa in carico tempestiva del bambino con disabilità neuromotorie, psichiche e con gravi problematiche socio-ambientali e/o familiari
- la presa in carico dell'adolescente con patologia di salute mentale.

Il Distretto/Ambito dovrà quindi assicurare:

- la disponibilità di una struttura di accoglienza diurna e/o notturna a valenza terapeutico-educativa, finalizzata anche all'intervento sulla crisi dell'adolescente
- il coinvolgimento dell'assistente sociale del Comune di residenza del bambino/adolescente
- l'approccio transprofessionale nel trattamento del bambino/adolescente
- la continuità dei servizi, delle prestazioni e dei programmi sia in senso orizzontale (tra servizi) che longitudinale (al passaggio di età). In particolare, per quanto concerne gli adolescenti con problematiche di salute mentale occorrerà garantire un'adeguata relazione con il Dipartimento di salute mentale, anche ai fini dell'eventuale presa in carico degli stessi in età adulta.

5.3. SERVIZI SOCIALI

In ogni ambito socio-assistenziale, all'interno del Servizio sociale dei Comuni, con particolare riferimento all'articolo 22 co. 2 lettera c), co. 3 e 4 della L.328/2000, nonché all'obiettivo n. 2 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, dovranno essere garantiti:

- un servizio sociale professionale specifico per l'età evolutiva (0-18) ed in particolare per la tutela
- un pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza
- un servizio di sostegno socio-educativo e socio-assistenziale territoriale e domiciliare;
- almeno una comunità di tipo familiare (L.149/2001 art. 2 co. 2 e 4; DPCM n. 308/2001)
- un "Progetto affidi", integrato con l'attività dei consultori familiari.

5.4. PROGETTUALITÀ INTEGRATE SOCIO-SANITARIE SU BAMBINI E ADOLESCENTI

I Comuni, compresi negli ambiti territoriali socio-assistenziali, e le Aziende per i Servizi Sanitari devono adottare il metodo della pianificazione degli interventi e dei servizi integrati per affrontare le aree indicate quali prioritarie: promozione della salute in adolescenza, accoglienza ed inserimento dell'adolescente straniero non accompagnato, tutela del bambino e dell'adolescente nel nucleo familiare a rischio o fuori dalla famiglia, prevenzione e tutela dei bambini e degli adolescenti in situazione di abuso e maltrattamento; tutela dei bambini e degli adolescenti con importanti problemi psico-relazionali o psichiatrici, tutela dei bambini e degli adolescenti con disabilità fisica, psichica e sensoriale

Le ASS ed i Comuni, in occasione dell'attuazione della L.285/97, hanno già sperimentato modalità integrate di intervento su temi specifici relativi all'infanzia ed all'adolescenza, affrontando in taluni casi anche le tematiche su esposte.

Per completare e affrontare con maggiore incisività le criticità evidenziate e per realizzare gli obiettivi del presente Progetto obiettivo è necessario che i Distretti e gli Ambiti predispongano, in sede di programmazione territoriale ai sensi della L.R. 23/04, strutturino modalità organizzative formalizzate e permanenti di lavoro comune sull'area dell'età evolutiva. Tali progetti dovranno integrare i Piani per l'infanzia ex lege 285/97 e collegarsi organicamente con gli eventuali altri accordi o protocolli in atto.

Le criticità in precedenza riportate suggeriscono di considerare l'avvio di alcune azioni nei confronti dell'età adolescenziale, finalizzate a ridurre la mortalità per incidenti e la morbosità derivante da comportamenti a rischio, relativi soprattutto ai problemi della sfera sessuale e riproduttiva e all'abuso di sostanze. Questo è conseguibile migliorando nel suo complesso l'accessibilità e la fruizione appropriata dei servizi dedicati a questa età, individuabili soprattutto nei consultori familiari (con spazi specifici separati dalla restante

attività) e nei medici di famiglia (PLS e MMG). Si sono infatti dimostrate poco efficaci le iniziative di prevenzione limitate al piano educativo-informativo.

5.4.1 TUTELA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI IN SITUAZIONE DI ABUSO E MALTRATTAMENTO

Vengono individuati quali servizi di riferimento per la funzione di tutela nei confronti dei minori oggetto di abuso e maltrattamento il Servizio Sociale dei Comuni, i Consultori Familiari, il Servizio di psicologia o neuropsichiatria per l'età evolutiva distrettuali, in collegamento funzionale con le altre competenze presenti sul territorio (unità operative ospedaliere, PLS, ecc.) nonché con gli organi giudiziari competenti.

I tre servizi referenti, operando attraverso protocolli operativi, devono garantire, in forma integrata, gli interventi di prevenzione del fenomeno e l'intero processo di presa in carico della situazioni in ogni sua fase:

- rilevazione dei casi, attraverso la consulenza a tutti i servizi del territorio (sociali, sanitari, scolastici, educativi) per un'intercettazione precoce, la formulazione di una prima valutazione psico-sociale, la segnalazione agli organi giudiziari competenti, l'attivazione di interventi urgenti e provvisori di protezione del minore
- valutazione, su mandato dell'Autorità Giudiziaria, attraverso una diagnosi psico-sociale (e se del caso medico – psico-sociale) e, in presenza di abusi intrafamiliari, sulle relazioni familiari e sul danno subito dal bambino e espressione di parere prognostico sulle possibilità di recupero della famiglia
- trattamento, su mandato dell'Autorità Giudiziaria, attraverso, in caso di prognosi positiva, un programma di recupero a valenza sociale, educativa, e terapeutica del minore e dei responsabili dei delitti (in particolare nelle situazioni di abuso e maltrattamento intrafamiliari) o, in caso di prognosi negativa, di un programma alternativo e di accompagnamento al distacco per il bambino
- protezione del minore attraverso la messa in atto di tutti gli interventi atti a controllare, sostenere e proteggere il minore nelle fasi di rilevazione, valutazione e trattamento.

A supporto di una piena realizzazione delle fasi è indispensabile attivare corsi di formazione per sviluppare le capacità di ascolto, di rilevazione precoce, nonché la capacità diagnostica e terapeutica degli operatori dedicati a livello medico, psicologico e sociale e di lavoro multiprofessionale per progetti.

5.4.2 TUTELA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PSICOLOGICO E/O PSICO-SOCIALE

E' necessario garantire alla suddetta utenza un intervento integrato di diverse professionalità: neuropsichiatra infantile, psicologo dell'età evolutiva, terapisti, educatori, assistenti sociali. Tali professionalità dovrebbero operare in stretta vicinanza con le

strutture e gli operatori dell'area pediatrica e la rete dei servizi socio-assistenziali e educativi, ai fini di:

- assicurare la presa in carico dei bambini e degli adolescenti, garantendo adeguati trattamenti
- assicurare, in particolare agli adolescenti, adeguati interventi sulla crisi, privilegiando l'intervento domiciliare o ambulatoriale e, laddove necessario, in strutture adeguate all'età ed ai bisogni specifici
- garantire la continuità assistenziale, ospedale – territorio e nel passaggio nell'età adulta
- aumentare i progetti assistenziali integrati.

5.4.3 TUTELA DEL BAMBINO E DELL'ADOLESCENTE NEL NUCLEO FAMILIARE A RISCHIO SOCIO AMBIENTALE O FUORI DALLA FAMIGLIA

A livello di Distretto/Ambito vanno definite le azioni preventive rispetto ai rischi e disagi potenziali, nonché la presa in carico dei disagi conclamati da parte dei servizi per l'età evolutiva, in forma integrata o meno, a seconda della complessità socio sanitaria della problematica in atto. Su tale intervento è fondamentale in primis l'integrazione tra consultori familiari, servizi di psicologia e/o neuropsichiatria, PLS e servizi sociali dei comuni dedicati, tra questi e le Unità operative ospedaliere e quindi, eventualmente con i servizi per gli adulti quali SERT, Alcolologia e CSM.

Le necessità principali sono:

- garantire prioritariamente una presa in carico della famiglia in difficoltà con l'attivazione di un progetto integrato tra i servizi coinvolti che preveda un programma di tutela, sotto il profilo psicologico, socio-assistenziale ed educativo del bambino e all'adolescente nel nucleo familiare, per evitare l'allontanamento e l'istituzionalizzazione
- laddove non sia più possibile mantenere il bambino all'interno del nucleo familiare, farsi carico della promozione dell'affidamento familiare e laddove anche questo non sia realizzabile, provvedere all'inserimento del minore presso una struttura comunitaria, come soluzione eccezionale. In particolare ospitare i minori al di sotto di sei anni esclusivamente in comunità di tipo familiare o gruppi appartamento con un massimo di 6 posti, come previsto dalla L. 149/01
- pianificare gli interventi di de-istituzionalizzazione integrando i servizi per definire e attuare il progetto di rientro assistito in famiglia dei minori e, laddove questo non sia possibile, il progetto di vita temporaneamente o definitivamente alternativo (affidamento, comunità di tipo familiare, adozione).

5.4.4 ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO DELL'ADOLESCENTE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO.

Le criticità evidenziate e l'obiettivo proposto pongono al settore sanitario l'onere di garantire i livelli di assistenza previsti anche a questi soggetti, ed al settore sociale di garantire interventi programmati nelle diverse fasi di: prima accoglienza, sistemazione

residenziale, istruzione e formazione professionale e/o inserimento lavorativo, rimpatrio assistito e sicuro. Tutto ciò pone l'esigenza, per i due sistemi, di disporre della presenza di mediatori culturali e di eventuali servizi mirati alla popolazione immigrata.

Per uscire dalla criticità della situazione attuale relativa ai minori stranieri non accompagnati che vede i singoli Comuni ricercare autonomamente soluzioni per la loro accoglienza, l'articolazione delle responsabilità e dei compiti vede:

- l'ambito socio assistenziale garantire la formulazione del progetto di vita che sostenga i compiti di crescita dei ragazzi anche attraverso obiettivi di inclusione sociale, attivando i necessari collegamenti con i settori dell'istruzione e della formazione professionali
- i Comuni, in accordo con la Regione, individuare la rete di accoglienza, che consenta di realizzare non solo programmi residenziali "di custodia" ma soprattutto "progetti di vita".



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste